GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

1° Suppl. al N. 239 — Torino, 9 Ottobre 1862

PARTE UFFICIALE

TORINO, 9 OTTOBRE 1862

RELAZIONE A S. M.

fatta dal Ministro dell' Istruzione Pubblica in data 14 settembre 1862 presentando alla M. S. il Decreto che approva i Regolamenti universitari :

Sire,

Un disegno di legge, che il mio predecessore sottoponeva alla Camera elettiva al fine di alleggerire le tasse degli esami nelle università rette dalla Legge del 13 novembre 1859, forniva alla Commissione della Camera stessa e allo scrivente l'occasione di proporre al Parlamento una più larga riforma del nostro ordinamento universitario. Dopo lunga e viva discussione il Parlamento approvò: che le tasse in tutte le università governative fossero ridotte a tasse d'iscrizione annuale, prendendo per base quelle mitissime vigenti nell'università di Napoli; che i corsi dei privati insegnanti legalmente autorizzati fossero pareggiati ai corsi ufficiali, e dessero perciò diritto a chi li seguiva alla restituzione di una quota determinata della tassa d'iscrizione. Per l'art. 2 della stessa Legge furono accresciuti e pareggiati gli stipendi dei professori ordinari, distinti in due categorie secondo le università a cui appartengono, o che sono, come già erano negli antichi Stati italiani, di primo e di second'ordine per l'estensione degl'insegnamenti, pel numero degli studenti, per la ricchezza delle collezioni e dei gabinetti.

Finalmente l'art. 4 della stessa Legge dispone che un *Regolamento, da approvarsi con Decreto Reale, stabilirà in conformità dell'art.* 55 *della Legge* 13 *novembre* 1859 *e dell' art.* 11 *della Legge* 16 *febbraio* 1861 *la durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti, e il modo degli esami in tutte le università governative.*

Sono lieto, o Sire, di poter oggi sottoporre alla Vostra Reale sanzione questo Regolamento, nel quale ebbi cooperatori gli uomini più sperimentati e più autorevoli nelle materie scolastiche, e che non ho osato portare al cospetto Vostro se non convinto di aver fatto quanto da me si poteva perchè rispondesse ai bisogni dei nostri studi universitari e ai precetti migliori e più pratici delle dottrine scolastiche.

Infatti, dopo aver trasmesso a tutte le facoltà universitarie del Regno un certo numero d' interrogazioni, specialmente dirette a conoscere le opinioni di quelle sopra i punti principali di un Regolamento universitario, e dopo di avere esaminate e paragonate minutamente le risposte date, mi accinsi a compilare un disegno di Regolamento, che poi sottoposi ad una Commissione espressamente creata e composta di professori e di uomini illustri scelti dalle varie università e provincie del Regno. E benchè l'ufficio di preparare un Regolamento per tutte le università richiedesse particolarmente i lumi e l'esperienza di chi rappresenta la scienza in tutte le parti della Penisola, non ho stimato compiuta l' opera mia se non quando ebbi consultato quel consesso d'uomini dotti ed esperti che compongono il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione presso questo Ministero, e che ha avuto tanta parte nel promuovere e regolare le riforme scolastiche delle antiche provincie.

Un regolamento di studi nelle università è necessario, è utile? Vi sono, vi furono mai università o istituti scientifici non governati da discipline, non procedenti con certe regole?

La storia di tutti i tempi e di tutti i paesi, la ragione intima delle cose, ed il semplice buon senso risolvono ampiamente queste questioni, e la libertà d'insegnamento sarebbe stranamente interpretata da chi volesse trarne che gli studi non debbano essere condotti per il comune degli uomini con un certo ordine e metodo acciocchè servano ad imprimere nella mente una certa somma di cognizioni. A cominciare dai genitori che danno i primi rudimenti ai loro figli, e che posson chiamarsi i più liberi istitutori del mondo, sino alle facoltà universitarie e agli istituti superiori, ovunque s'insegna è necessità stabilire nna graduazione e una misura negli studi, perchè vi è un nesso naturale fra le varie cognizioni che ci costringe a procedere da uno studio all'altro; perchè si deve impiegare un certo tempo per una materia, un cert'altro per un'altra, secondo la loro diversa essenza; perchè le facoltà degli intelletti comuni vogliono essere adoperate dentro i loro confini e via via educate; perchè in una parola quella connessione che è nei fatti e nelle leggi a cui ci applichiamo vuol essere naturalmente stabilita nelle cognizioni nostre per formare l'acquisto vero di una scienza.

Fra i tanti e supremi benefizi che l'unione delle Provincie italiane in un solo Regno ha reso alla patria comune non è pur troppo da annoverare il retaggio di molte università, molte per l'aggravio eccessivo che recano alle finanze, e che recherebbero anche maggiore e insopportabile se tutte egualmente arricchire si dovessero di collezioni, di gabinetti, di laboratorii secondo lo stato presente delle scienze, e molte sopratutto perchè perdendo libertà e grandezza gli Stati italiani non poterono conservare quell'ampiezza negli studi, quell'amore e quel rispetto per chi degnamente li coltiva, che sono le condizioni essenziali onde le università fioriscano per la dottrina degli insegnanti, per il numero e per l'ardore degli studiosi che chiamano nel loro seno.

Così venivano meno le buone tradizioni delle poche università italiane del medio evo, e alla mancanza di libertà e di sapienza si supplì per un tempo colle sole discipline e colla tirannia dei metodi scolastici. Più tardi poi restammo senza dottrina e senza discipline, e le scuole universitarie non servirono per lo più che ad apparecchiare con pochi studi e con esami facili all'esercizio di certe professioni così dette liberali. Questo è il carattere che domina più o meno tutte le varietà dei Regolamenti universitari, quasi tanti, quante sono le università della Penisola. E se riforme si fecero pochi anni or sono nelle università di alcuni Stati, e riforme anche più profonde si iniziarono più recentemente in altre Provincie, forza è confessare che con esse o si volle introdurre una libertà eccessiva e non comportabile, o si ampliarono fuor di misura gli insegnamenti senza pensare che non poteva avere l'Italia quel numero di buoni insegnanti che si ricercava a rialzare efficacemente gli studi, che le finanze a quel peso non potevano reggere, e che le università decadute dei piccoli Stati italiani non avevano ad ordinarsi come se quei piccoli Stati avessero dovuto conservare un'esistenza propria.

È egli opportuno di perdurare colle nostre università in questa condizione? Se una legge organica che corregga i vizi del nostro sistema universitario non è anche matura nello spirito pubblico, se certe tradizioni municipali, se glorie o interessi provinciali mal intesi si ostinano ancora a sostenere che università imperfette, mancanti di gabinetti, di collezioni, di laboratorii come oggi si richiedono, non sarebbero con vantaggio per la coltura generale e per l'esercizio delle industrie trasformate in buone scuole di scienze fisico-matematiche e tecniche; se per le nostre strettezze economiche, e pel poco uso delle libertà noi siamo ancora indotti a fare dei nostri figli tanti avvocati, tanti medici, tanti amministratori, e quindi a non iscegliere altre professioni eccetto quelle a cui si apparecchia nelle università; se per tutta questa somma di ragioni più o meno buone, più o meno cattive, non c'è anche concesso di far quella legge, non dovremo però fin d'ora preparare ad essa il terreno e tentare intanto con regole uniformi e semplici quanto più è possibile di rialzare gli studi universitari con buoni metodi e con un sistema efficace di esami?

Il Parlamento e la pubblica opinione non hanno esitato a rispondere che questo era il dover nostro, e volesse Iddio che il Regolamento generale oggi presentato alla Sovrana Vostra sanzione ci mettesse su quella via.

Sarebbe vano ritornare ora sull'argomento delle tasse universitarie fissate dalla nuova Legge del 31 luglio: più volte, durante la discussione e dopo, il sottoscritto colse l'occasione per dichiarare che quelle tasse erano troppo miti, che esse non erano il giusto compenso dell'istruzione fornita dal Governo ai privati e da essi utilizzata, che per siffatta mitezza le finanze rimanevano troppo aggravate o almeno non era concesso al Governo venire in sussidio dell'istruzione primaria e provvedere con larghezza agli istituti di perfezionamento e di applicazione. Ma a queste considerazioni, che manifestano un male non senza rimedio nell'avvenire, prevalse nel Parlamento e nel Governo il principio di ridurre uniformi le tasse in tutte le nostre università, di togliere così ogni motivo od ogni pretesto all' indisciplina, di sostituire alle tasse degli esami tasse annuali d'iscrizione.

E del pari sembrò necessario dovesse alle tasse uniformi tener dietro un regolamento che per le massime generali governasse tutti gli studi universitari del Regno, correggesse i vizi che oggi li travagliano, e schiudesse naturalmente e senza precipitazione l'adito a quelle istituzioni che fioriscono oggi nelle università germaniche, come un tempo prosperavano fra noi.

Per chi ha meditato lungamente sulla condizione delle nostre università, per chi ha vissuto e operato in mezzo ad esse, non può esser dubbia la scelta della via che conviene battere.

A Napoli, dove gl'ingegni anche comuni si distinguono per la facilità e la prontezza della percezione, per la vivacità dell'immaginativa, è strana cosa dover notare come nelle opinioni ed anche nelle istituzioni prevalga, malgrado l'assolutismo che ha lungamente retto quei popoli, un certo spirito di libertà sconfinata, per cui si crede generalmente che si possa apprendere e saper bene qualche cosa quasi senza scuole, senza regole, senza istituti superiori d'insegnamento. Quindi mancanza o difetto grandissimo di buone scuole secondarie in tutto il Regno, e una università che poteva essere la più grande e la prima della Penisola, e che i Borboni non vollero mai perchè sapevano che sarebbe divenuta un grande centro di lumi e di libertà, e alla quale anche il pubblico si avezzò a supplire cogli *insegnanti privati*, togliendo per conseguenza ogni efficacia agli esami.

I privati insegnanti non sono già ripetitori di lezioni universitarie, non apparecchiatori di candidati agli esami, non una specie di ruminanti che senza nutrire se stessi con una scelta di buoni alimenti, attendono a dare agli altri un informe e pronto alimento d'ogni materia, non speculatori che dispensano ogni scienza e a poco prezzo. Il privato insegnamento, a voler che giovi alla scienza, che ne moltiplichi i veri cultori, che perfezioni gl'insegnamenti universitari, non è già quel misero mestiere in cui un laureato trascina la sua vita a danno suo e del pubblico. Il privato insegnante è un giovane di un intelletto non comune, che fino da' primi anni ha fatto buoni studi, che è amato dai suoi professori, e che fu da essi iniziato nelle conversazioni famigliari a studi più speciali e più profondi di quelli che si dettano nelle scuole universitarie. Il buon privato insegnante è colui che da studente cercò di entrare nel laboratorio di chimica, nei gabinetti d'anatomia e di fisica nelle ore in cui gli studenti sogliono passeggiare; che si vide girare solo con un libro in mano negli orti botanici per studiarvi le piante rare, quello che accompagnò sempre il professore di geologia nelle escursioni sulle montagne o ai vulcani, che frequentò sempre le biblioteche e i gabinetti di lettura. Costui avrà potuto anche nei primi anni di università non esser diligente a tutte le lezioni, non esser sempre ben preparato a qualche esame di latino, di geometria, di filosofia, ma poi sul finir dei corsi tutti i compagni suoi, tutti i professori vi diranno che è un intelletto distinto, che diventerà qualche cosa nel mondo. Presa la laurea, egli continuerà a studiare, si fisserà specialmente sopra una materia, e dopo un anno o due pubblicherà una buona monografia, farà qualche nuova esperienza in cui si vedrà il buon metodo, lo spirito giusto e indagatore. Ecco nato e cresciuto il vero privato insegnante, colui che non perirà più come scienziato, che intanto varrà ad arricchire gli studi universitari con qualche insegnamento speciale, e che salirà finalmente alle cattedre e ai seggi delle accademie.

Voglia Iddio che il privato insegnamento, quale veramente dev'essere, e come qui fu descritto, non tardi a sorgere accanto alle università italiane, e sopratutto accanto a quella di Napoli, dove con tanto ardore vi si aspira. Ma, perchè questo avvenga, togliamo presto dalla nostra mente il pregiudizio che privati insegnanti sieno coloro che preparano agli esami, che ripetono nello stesso giorno tre o quattro materie diverse, che dalla mattina alla sera, senza mai studiare nè pensare per conto proprio, passano da una materia all'altra dettando i *ristretti* o spiegando i propri libri.

Nè immaginiamo, come si suol fare per inesperienza, che il privato insegnamento debba far concorrenza a quello officiale e così giovi come stimolo ai professori: se, al contrario di ciò che avviene ogni giorno nelle università germaniche, questo fosse possibile, i privati insegnanti non servirebbero più a perfezionare gli studi universitari con insegnamenti speciali, nè a far emergere i successori più distinti alle cattedre delle università, e non vedremmo pur troppo deserti, come spesso accade fra noi, i concorsi a queste cattedre.

E poichè pur troppo manca ancora fra noi quell'atmosfera di buoni studi, quell'ardore per il sapere, quella elevatezza nella coltura generale che sono condizioni di vita pel privato insegnamento, forza è che il Governo dia mano con industria e sollecitudine a far crescere e prosperare fra noi la classe dei veri privati insegnanti.

Persuase di questa necessità, le facoltà universitarie del Regno furono unanimi nell'approvare che dopo esperimenti severi o come premio di studi speciali si dessero sussidi ai giovani che hanno compiuto gli studi universitari con distinzione, affinchè continuino a perfezionarli. Quello che la curiosità pubblica, l'ardor del sapere fa oggi in Germania senza l'opera del Governo, bisogna sia fatto per un certo tempo fra noi coll'assistenza di esso: i primi passi del nostro privato insegnante devono essere guidati dal Governo con sussidi dati a giovani eletti, col chiamarli per tempo a dettare corsi straordinari.

Nelle antiche provincie dove gli intelletti sono più disciplinati, si tentò, con una legge che non ebbe il benefizio della libera discussione, d'introdurre di un tratto il libero insegnamento nelle università; e quindi corsi semestrali, insegnamenti contati pel numero delle ore, privati insegnanti pareggiati ai professori officiali, e tasse d'iscrizione per gli insegnanti, liberi o officiali che fossero. E tutto questo senza determinare uno stadio di tempo obbligatorio per compiere gli studi e per arrivare alla laurea, come se all'improvviso il costume nostro, la nostra atmosfera scientifica fossero state quelle di Heidelberga o di Berlino, dove la pratica e la ragion comune hanno fatto dimenticare quelle regole e discipline che pur stanno scritte nei codici di quelle università. Privati insegnanti divennero quindi, fuorchè pochissime eccezioni, i soliti ripetitori; i professori ordinarii si fecero privati insegnanti di altre materie, non più lasciando tempo ai loro studi favoriti; gli studenti per far presto presero otto o dieci, e più iscrizioni per anno, e in quattro anni ebbero la laurea in medicina, in tre ed anche in meno quella di giurisprudenza, e come era naturale in mezzo a queste condizioni gli esami non divennero nè più serii nè più difficili.

Ecco i vizi introdotti nell'ordine universitario dall'abuso della libertà d'insegnamento o dalla sua inopportuna applicazione.

Disgraziatamente la forza delle antiche consuetudini è grande, e male si lotta contro il pregiudizio, allorchè specialmente riveste la forma di aspirazioni alla libertà, d'invenzione indigena. E ben a ragione il sottoscritto lamenta ancora col più vivo dolore la necessità che subiva, perchè la Legge intera del 31 luglio non facesse naufragio, di non opporsi recisamente al quinto articolo della stessa Legge, il quale, sebbene provvisorio e applicato alla sola università di Napoli, è agli occhi suoi un veleno per gli studi superiori di quella grande porzione d'Italia. Contro questo veleno lotterà costantemente il Governo colla scelta dei più dotti professori, colla ricchezza dei mezzi d'insegnamento di quella università moltiplicando e ampliando nelle Provincie Meridionali le scuole classiche e tecniche; e giova sperare che, all'evidenza dei risultamenti, alla ragione intima delle cose, il pregiudizio cederà, e che a Napoli, prima che altrove, il libero insegnamento sarà ricondotto alle sue vere e giuste condizioni.

Nell'Italia media, dove il buon senso della nazione, la forma dell'ingegno italiano è forse più che altrove conservata, non sono a lamentarsi questi vizi nelle istituzioni universitarie; ma pur troppo il gran numero delle università, l'eccessiva estensione degl'insegnamenti, e quindi la bassa misura degli esami nocquero più che altrove all'altezza degli studi.

Dopo queste considerazioni non vi poteva essere difficoltà a fermare le norme essenziali di un Regolamento generale; e consultando le risposte date ai quesiti ministeriali da tutte le facoltà del Regno, e le relazioni delle tornate della Commissione sopramentovata, che il sottoscritto stimò bene raccogliere in un sol volume insieme con i documenti relativi alla Legge del 31 luglio e al nuovo Regolamento, risulterà evidente che i principii più essenziali di questo Regolamento erano già nella mente delle persone più autorevoli per dottrina e per esperienza.

Mi conceda la M. V. di svolgerle con qualche larghezza questi principii, perchè non resti dubbio nell'animo suo e nello spirito pubblico che le riforme proposte nella legislazione scolastica mirano al doppio intendimento di procacciare, con qualche disciplina non disdicevole ai tempi, coi premi e cogli incoraggiamenti offerti alla gioventù eletta, e cogli esami più rigorosi, che i giovani prendano abito allo studio, amore e rispetto alla scienza, senza che da questi mezzi indiretti sia impedito alla libertà convenientemente applicata di produrre anche in quest'ordine di fatti i suoi benefici effetti.

Le parti principali del Regolamento generale e dei Regolamenti parziali delle facoltà riguardano:

1. L'ordinamento propriamente detto degli studi;
2. Il modo degli esami;
3. Gli incoraggiamenti e i sussidi;
4. I privati insegnanti;
5. Le discipline;
6. Le autorità universitarie.

È inutile oramai d'intrattenersi a dimostrare che male si provvederebbe al buon andamento degli studi in un'università, se per ognuno dei corsi che conduce al grado dottorale, e quindi ad una professione, non fosse stabilito che prima di giungervi l'alunno debba avere studiato un numero determinato di materie, che questo studio debba almeno durare un certo numero di anni, che in ognuno degli anni debbano essere insegnate alcune fra quelle materie, e che finalmente, sopra tutte quelle che si chiameranno obbligatorie, debba l'alunno aver dato un esame al momento in cui il rispettivo insegnamento ebbe termine. Lo abbiamo già detto altra volta: questa distribuzione di materie, questo ordinamento di studi esistono in tutte le università ben regolate, in Germania come altrove; sono una condizione necessaria dei legami che passano fra scienza e scienza, e delle forze del nostro intelletto; e quando si dice che in Germania si fa come si vuole, che non vi sono regolamenti universitari, hassi ad intendere solamente che la coltura generale, l'amor della scienza e il livello degli studi sono giunti fortunatamente per quel paese a tal grado che gli studenti sanno quel che devon fare e seguono volonterosi e liberi quelle pratiche che un regolamento ben fatto prescriverebbe.

L'importanza dunque è vedere se il nuovo Regolamento risponda allo stato degli studi fra noi, ed all'indirizzo speciale che si dà oggi alle scienze.

È una verità antica, non mai contraddetta, che nelle università s'impara a studiare, o in altri termini che gli studi universitari non possono formare immediatamente un uomo dotto nè uno scopritore di verità nuove, ma che debbano imprimere nella mente col rigore dei metodi quel certo numero di cognizioni generali e di principii coi quali si può passare o all'esercizio e allo studio pratico di una professione, o alle scuole superiori e di perfezionamento per poi salire con forti studi in fama nelle scienze e nelle lettere.

È dunque necessariamente determinato il numero degli anni che uno studente deve passare nell'università per giungere alla laurea.

Ma come può conciliarsi, si dimanda ogni giorno da chi medita sull'istruzione superiore, come può conciliarsi questo limitato periodo di studi universitari col progresso continuo dello scibile umano? Chi non sa oggi che nelle scienze fisiche e naturali principalmente, dove i fatti di necessità si accumulano, dove i metodi di studiare si perfezionano, la somma delle cognizioni cresce costantemente?

In prova di questa verità non avrei che a ricordare la chimica organica, la fisiologia sperimentale, la geologia, l'istologia, scienze che appena esistevano di nome cinquant'anni or sono.

Nè meno si dovrà dire delle altre scienze naturali, chè se non furono create, furono però in questi ultimi tempi rinnovate e accresciute in tutte le loro parti. Questo impulso dato dal metodo sperimentale alle scienze fisiche doveva naturalmente estendersi alla medicina, alla chirurgia e a tutte le scienze accessorie. Nè fu meno grande il progresso delle matematiche, nelle quali si possedono oggi trattati di analisi e di geometria superiore interamente nuovi e di cui le applicazioni alla meccanica celeste e alla fisico-matematica si vanno via via estendendo.

Se non così evidenti, nè sempre egualmente fondati come nella filosofia naturale, non meno grandi però sono i progressi fatti nelle scienze morali, e sopratutto nella storia e nell'alta filologia.

Questo rapido avanzamento delle cognizioni scientifiche doveva risvegliare in chi presiedeva all'istruzione superiore il desiderio di ampliare gli insegnamenti crescendo in ogni facoltà il numero delle cattedre.

Ma pur troppo i risultamenti di questa estensione non corrisposero sempre alle buone intenzioni, nè al fine principale, che era quello di accrescere le cognizioni teoriche dei giovani; e le ragioni di questo imperfetto successo non ci sembrano oscure e difficili a scoprire.

Ed infatti, se è vero che l'impulso generale dato all'istruzione elementare e secondaria ha giovato a diffondere un certo numero di cognizioni nei diversi ordini della società, se siamo così giunti ad abbreviare i periodi della vita scolastica, non ne viene perciò che la potenza dell'intelletto sia assolutamente accresciuta.

Gli scolari dei nostri tempi sono più giovani di quelli di una volta, maggiore è il numero dei cultori delle scienze, l'industria reagisce alla sua volta a perfezionare le teorie scientifiche, i fatti si moltiplicano e si accumulano; ma tutta questa attività intellettuale prevalente nelle scienze fisiche e nelle loro applicazioni, che è l'espressione più significativa dei nostri tempi, non vuol dire un aumento nella potenza degl'intelletti.

L'avere in ogni facoltà, dove prima erano quattro o cinque cattedre al più, accresciuto di un terzo e talvolta del doppio questo numero, supporrebbe che fossero accresciute nella stessa proporzione le facoltà intellettuali degli studenti, il che non è e non può essere.

Le conseguenze di questo disaccordo dovevano purtroppo, per la media dei giovani, consistere nella minore profondità degli studi teorici e sostanziali, in un certo grado di confusione delle cognizioni svariate e imperfettamente acquistate, e nella insufficienza e poca verità degli esami. Non giova dissimularlo; a tutti coloro che hanno l'esperienza dell'insegnamento superiore e che vivono fra gli studenti avviene spesso, se si eccettuano le intelligenze non comuni, di incontrare giovani giunti al termine del tirocinio scolastico, che appena posseggono qua e là cognizioni vaghe, ma non hanno poi alcuna abitudine a dedurre rigorosamente, e mancano dei principii fondamentali, della teoria propriamente detta della scienza a cui son dedicati.

E dalle stesse cagioni ha origine un altro vizio che spesso s'insinua negli insegnanti migliori, e crea un nuovo ingombro negli studi. Non solo si verifica oggi l'aumento nel numero delle cattedre in ogni facoltà, ma insieme è accresciuto il numero degli anni per ogni scienza. Si crede da alcuni professori che la lezione sia tanto più profittevole, quanto più è, come si suol dire, al corrente della scienza, cioè ricca di fatti e di ravvicinamenti nuovi. Non sono pochi i professori che per meglio adempiere al loro dovere immaginano una materia non poter essere ben insegnata se non si entra nelle particolarità più minute, e se non si espongono tutte le relazioni e tutte le conseguenze di un principio. All'opposto non dobbiamo mai dimenticare che l'insegnamento universitario è generalmente destinato a preparare i giovani per gli studi professionali, a educare lo spirito, e a imprimere nelle menti i principii fondamentali delle scienze. Il vero progresso di una scienza non sta tanto nella moltiplicazione dei fatti, nel numero delle cognizioni svariate di cui si compone, quanto nel servirsi di questi elementi per risalire alle leggi e alle teorie, ed è appunto nell'esposizione delle leggi e delle dottrine ben accertate che l'insegnamento universitario deve consistere. Per queste ragioni una lezione ben fatta e veramente profittevole non è quella che si diffonde nelle più minute particolarità; l'importante consiste nel mettere in evidenza i fatti principali e le teorie generali, e così l'attenzione non si stanca, ma anzi la mente è chiamata a spingersi da sè più innanzi nelle ultime conseguenze, nè trova difficoltà ad estendersi alle cognizioni secondarie.

In qualunque scienza, allorchè è salita ad un certo grado di perfezione, i veri metodi, le leggi generali, le teorie, i limiti di essa scienza, sono conosciuti, e gli insegnamenti obbligatorii, quelli che costituiscono il fondamento dei corsi universitari devono appunto avere questi caratteri ed essere trattati con tale intendimento.

Sono queste le norme seguite nel presente Regolamento per istabilire il numero degli studi obbligatorii per ogni facoltà, l'ordine e l'ampiezza dei medesimi: queste le ragioni per cui si ebbe in mira di assegnare ad ogni anno un numero d'insegnamenti che non eccedesse le facoltà intellettuali dei giovani, che avesse per effetto non di sopraccaricare la mente di cognizioni succinte e disparate, ma di lasciare insomma all'intelletto libertà di fare quanto più poteva da sè.

E restringendoci ad accennare di volo alcune delle conseguenze pratiche di questi principii, diremo come sia parso opportuno di separare la facoltà di giurisprudenza in due sezioni, e di aprire così l'adito a due lauree, che sono quelle di giurisprudenza propriamente detta e di scienze politico-amministrative.

Gli studi più profondi della storia, la varietà degli ordinamenti politici, il naturale progresso dell'umanità hanno necessariamente creato scienze nuove, o piuttosto ci hanno costretto a dividere in due o tre quegli insegnamenti che prima erano raccolti in un solo. Da ciò ebbe origine l'aumento delle cattedre e l'estensione degli anni di corso di cui abbiamo lamentato i cattivi effetti per gli studi. Separando la facoltà giuridica nelle due suddette sezioni, è stato possibile di raccogliere in ognuna di esse gli insegnamenti veramente essenziali per le medesime, e si ebbe cura di dare a quegli insegnamenti la maggior possibile estensione, senza troppo ingombrare le giovani menti con studi secondari.

Nella facoltà di medicina e chirurgia gli studi teorici e pratici necessariamente si collegano e si compenetrano. Fu nostra cura di dare un solido fondamento agli studi di questa facoltà colle scienze fisiche e naturali, imperocchè, oltre al lume vivissimo che queste scienze di necessità apportano alla fisiologia ed alla patologia, cioè alle due sole fonti della scienza medica, l'educazione del metodo sperimentale e di osservazione, che da quelle scienze si può solamente ottenere, basterebbe di per se stessa a recare un grandissimo perfezionamento negli studi medici.

Gli ultimi tre anni del corso di questa facoltà sono quasi interamente pratici; e basti qui ricordare la giusta fama in cui è salita la scuola medica fiorentina, sopratutto per la celebrità degli insegnanti, a far chiari i buoni effetti delle sue discipline, dalle quali fummo guidati nell'ordinare questa parte degli studi. E poco monta se sotto una denominazione o sotto un'altra sono fatti quegli studi pratici e dati gli esami che vi corrispondono.

Anche nelle facoltà di lettere e di filosofia fu stabilita la stessa distinzione che nella giuridica, per non accrescere eccessivamente gli anni del corso, e per lasciare a quei due ordini di studi uno svolgimento sufficiente.

I grandi progressi che ai tempi nostri si fecero nelle dottrine filologiche e storiche, le incessanti trasformazioni dei sistemi filosofici, richiederebbero forse che in quella facoltà s'accrescesse il numero delle cattedre, non foss'altro che per aprire un campo agli ingegni eletti, che per vie diverse coltivano quelle nobili discipline, e perchè dallo scontro dei metodi e delle idee scaturisse la vera luce, per quanto può esserci concesso in quella sfera d'idee. Ma siamo convinti, che una sorte più modesta, non però meno utile, è serbata alle facoltà di lettere e filosofia delle nostre università, quella cioè di preparare buoni maestri per le scuole secondarie; e che un Regno anche grande non può avere che un solo grande istituto di filosofia e di filologia.

Le stesse considerazioni ci guidarono nell'ordinamento delle facoltà di matematiche e di scienze fisiche e naturali. Vi sia pure nel Regno un'alta scuola normale, un gran seminario libero, come s'intende in Germania, per formare i fisici, i chimici, i matematici chiamati a far progredire quelle scienze; la sede di quelle scuole è già abbastanza designata dalla memoria del vero inventore del metodo sperimentale e da quella del Cimento.

Ma le facoltà di matematiche e scienze fisiche naturali delle università non possono aspirare a così alta meta, e già abbastanza contribuiscono a benefizio del paese preparando convenientemente i giovani alle scuole pratiche d'ingegneri e d'industria, e abilitandoli all'insegnamento di quelle scienze nei licei e nei ginnasi.

E sin d'ora avremmo anche voluto poter provvedere all'ordinamento delle scuole d'applicazione; ce lo vietarono però le leggi vigenti in varie Provincie del Regno intorno alle pratiche per gli ingegneri, sulle quali non tarderemo a chiamare l'attenzione del Parlamento.

Un altro carattere del Regolamento universitario oggi sottoposto alla sovrana sanzione, e che merita essere notato perchè risponde alla condizione intrinseca di certe scienze ed è il solo che possa scolpirle nelle giovani menti, quello si è delle esercitazioni pratiche istituite presso le scuole sperimentali e di osservazione. Se è vero, come non vi ha oramai chi ne dubiti, che per apparecchiarsi ad esaminare attentamente una malattia, ad addestrarsi nelle osservazioni chirurgiche, a fissare bene nella mente la struttura del corpo umano, sono necessari gli studi pratici, la stessa ragione deve valere e vale sicuramente per le scuole di fisica, di chimica, di fisiologia, di mineralogia, ecc. Si ebbe quindi cura nelle facoltà delle scienze fisiche e naturali e di medicina e chirurgia di non rendere obbligatorii che gli studi principali, quelli cioè che una volta bene appresi permettono al giovane di compiere da sè la sua istruzione e di aggiungere a questi studi gli esercizi sperimentali: così fu trovato il tempo e fissato il modo migliore, giova almeno sperarlo, per mantenere viva la curiosità degli studenti e radicare in essi le cognizioni sostanziali alternando colla lezione le pratiche e le esercitazioni.

Non è parola nel Regolamento della facoltà di teologia, nella quale anche per l'ultima Legge del 31 luglio non sono introdotte innovazioni. Lungi dal vero s'andrebbe da chi interpretasse questo silenzio come dettato da uno spirito volgare che secondi leggermente certe opinioni poco maturate, e in voga al presente. Le dottrine teologiche sono nei paesi veramente dotti coltivate quanto la filosofia e le scienze esatte e naturali, e per le relazioni che le collegano col resto dello scibile umano e perchè rispondono alle più sublimi aspirazioni dell'animo nostro, meriteranno sempre di figurare fra gl'insegnamenti normali di una università perfetta. Ma pur troppo, per le relazioni in cui sono oggi nella Penisola la Chiesa e lo Stato, l'insegnamento teologico delle università non troverebbe che un numero assai ristretto di uditori, onde per ora non vi è ragione di riordinare o ampliare sì fatti studi.

È finalmente prescritta dai Regolamenti la compilazione dei programmi dei corsi, i quali devono poi essere presi ad esame dai Professori riuniti affinchè gl'insegnamenti si coordinino, e nulla si usurpi dall'uno sull'altro. Lasciati liberi gl'insegnamenti di trattare le materie che sono loro affidate come meglio giudicano, i programmi giovano a connettere gl'insegnamenti fra loro, a distribuirli in un certo ordine comune.

La materia degli esami forma, come naturalmente doveva essere, una delle parti più elaborate e più importanti del nuovo Regolamento.

Dove l'insegnamento secondario è ancora molto imperfetto e dato con tanta varietà di metodi e di estensione, dove per tante ragioni, che sarebbe lungo ed inutile di annoverare e ripetere, la curiosità scientifica non è viva, dove gli studi universitari sono un avviamento a una professione e nulla più, dove in generale il livello degli studi è basso, anche gli esami che sono alla lor volta effetto e cagione di questo stato di cose, non possono essere che una prova leggera ed insufficiente.

Noi non pretendiamo paragonarci anche in questo alle università germaniche, nelle quali lo studio è divenuto un bisogno dello spirito, e si coltiva la scienza per la scienza; dove il grado della coltura generale è così elevato, gli esami si fanno dalla pubblica opinione sulle opere, sulle scoperte, sulle lezioni degl'insegnanti officiali e privati, sul sapere stesso degli studenti.

Al contrario, in Francia, in Inghilterra e nel Belgio gli esami divengono ogni giorno più rigorosi nelle scuole universitarie; e sopratutto nelle scuole speciali di quei paesi è oramai regola che il numero dei reietti oscilli fra il terzo e il quarto dei candidati. Per giudicare del valore dei nostri esami basti il dire che questo numero è fra noi, in media dieci volte più piccolo.

Non vi è dunque nulla di assoluto nel determinare il miglior modo degli esami, e non è a maravigliare se di tutte le materie scolastiche quella degli esami abbia specialmente fermata l'attenzione dei legislatori; nè è difficile di comprendere come questo sia avvenuto se si consideri che, mentre si sente il bisogno di rendere gli esami rigorosi e difficili, a questo intento mal si provvede co' metodi e colle disposizioni regolamentarie. Qualunque sia il sistema degli esami, cioè il modo con cui si scelgono i temi delle interrogazioni, qualunque la forma di essi, cioè in iscritto oppure orali, qualunque la regola seguita nel comporre le Commissioni esaminatrici e nel formare i giudizi, ognuno, per poco che abbia considerato quella materia o avuto una qualche pratica di essa, sa che un esame costituito difficilissimo dai regolamenti, può perdere ogni efficacia se è affidato ad un esaminatore debole o inesperto; mentre al contrario basta un esame di pochi minuti sopra un tema qualunque perchè un abile esaminatore sia in grado di giudicare del sapere del candidato.

L'efficacia degli esami è dunque per la massima parte in mano degli esaminatori, i quali, vogliamo sperare, penetrandosi una volta dell'importanza del loro ufficio, del male o del bene che possono fare alla patria, secondo il modo con cui lo esercitano, comprenderanno che l'indulgenza usata negli esami è un danno vero, di cui non misurano l'estensione, da essi recato al paese e alla scienza, un' offesa grave all'autorità scolastica, un atto imprudente e mal inteso di benevolenza verso la gioventù. E qui, a conforto nostro per l'avvenire, non vogliamo dimenticare che i professori dell'università napolitana hanno dato in quest'anno un nobile esempio ai loro colleghi delle altre università del Regno, esercitando l'ufficio di esaminatori con una severità che è fatta più degna di encomio dal contrasto colla eccessiva indulgenza che aveva dominato sino a questi ultimi tempi negli esami dell'università napolitana.

Ma benchè dalla volontà e dalla perizia degli esaminatori dipenda l'efficacia degli esami, era debito nondimeno del sottoscritto d'introdurre nel Regolamento tutte quelle discipline e formalità che sono acconce a renderli più severi e più efficaci.

È quindi stabilito nel Regolamento un esame di ammissione per entrare studente nell'università: questo esame, dato pochi mesi dopo l'esame ultimo dei licei, e quindi sulle materie stesse degli studi e degli esami liceali, potrebbe essere giudicato inutile, se veramente il nostro insegnamento secondario fosse esteso in tutte le provincie con quell'ampiezza e in quel grado cui dovrà raggiungere un giorno, se pur vorremo rialzare le nostre istituzioni scolastiche. Ma pur troppo siamo anche lungi da questa meta; pochi sono i licei dello Stato in cui gli studi si facciano colla profondità richiesta per salire convenientemente agli studi universitari e per soddisfare ai bisogni della coltura generale.

Nè di ciò dobbiamo maravigliarci, considerando che non abbiamo ancora nel Regno scuole normali superiori da cui escano buoni professori dei licei e dei ginnasi; che in buona parte delle provincie la istruzione secondaria fu sin qui affidata a corporazioni religiose per loro natura retrive a perfezionare i metodi e ad estendere gl'insegnamenti; o che in altre provincie ordinamenti diversi si succedettero a così breve intervallo di tempo da non permettere che potesse stabilirsi quell'indirizzo uniforme e quel miglioramento perseverante che sono le condizioni per cui un sistema di scuole secondario, anche non perfetto in origine, diventa buono.

Da queste non prospere condizioni delle nostre scuole secondarie, che non riesciremo a migliorare sopratutto per la per la varietà dei sistemi e dei costumi da lunga mano introdotti nelle provincie del Regno, se non evitando di tutto sconvolgere a un tratto, ma invece via via correggendo con accorgimento e con perseveranza, e mettendo principalmente ogni cura nel formare insegnanti dotti, studiosi, disciplinati, che sono l'anima di esse scuole; da queste non prospere condizioni, si diceva, è per ora almeno giustificato l'esame d'ammissione. Scegliendo convenientemente, come si ebbe cura di fare nei Regolamenti delle singole facoltà, fra le materie insegnate nei licei quelle su cui cadono gli esami d'ammissione nelle facoltà stesse, riesciremo almeno ad ottenere che quelle materie sieno più delle altre approfondite negli studi liceali, e che anche nell'intervallo fra l'esame ultimo dei licei e l'ingresso nelle università facciano i giovani sopra di esse nuovo e maggiore studio.

L'esame d'ammissione dato all'ingresso nell'università ha pure il vantaggio di sottoporre, per dir così, ad una misura comune gli alunni e gli studi dei licei, di fare che questi non sieno al di sotto di un certo livello indispensabile. Nè è qui a temere che venga danno allo svolgimento dei giovani intelletti per l'uniformità introdotta nei loro studi e nella loro educazione; imperocchè, sia che formino la base della coltura generale, sia che servano di preparazione alle università, gli studi secondari sono di loro natura determinati; e poichè tali studi intendono principalmente ad abituare al lavoro, ad insinuare buoni metodi, ad educare gli animi, nulla vi potrebbe essere di più pernicioso che lasciarli vagare nelle generalità, le quali non potrebbero mai essere che superficiali.

Gli esami del corso universitario propriamente detto sono per regolamento stabiliti annuali e spe-

ciali. Non ci fermeremo a discutere tutto ciò che si è detto e si potrebbe dire in favore e contro degli esami annuali: la scelta dell'epoca più opportuna per gli esami può essere indifferente. Sarà anche meglio che ne sia lasciata la scelta ai giovani allorchè la condizione generale degli studi, la loro misura comune, lo stimolo ad istruirsi avranno reso per lo meno superfluo l'effetto dei Regolamenti universitari. Quando questo non sia, gli esami dati alla fine dei rispettivi insegnamenti e distribuiti nei vari anni del corso sono sicuramente più utili ai giovani e di minore aggravio per gli esaminatori.

Gli esami speciali sono oramai riconosciuti come i soli di qualche efficacia e verità. Negli esami complessivi, cioè sopra due o tre materie in una sola volta ed innanzi ad una sola Commissione, entra necessariamente quel meccanismo in cui la memoria ha la massima parte, e i giudizi delle Commissioni così fatte esprimono il più spesso una certa sommaria mezzanità che è tutta a scapito della bontà dell'esame.

Non fa d'uopo ripetere che nella scienza e nella volontà dell'esaminatore riposa in gran parte l'efficacia dell'esame; ma per quanto il modo di farlo vi possa contribuire, noi abbiamo fede che le norme prescritte dagli articoli 73 e 74 del Regolamento sieno opportunamente congegnate.

Vizio frequente e gravissimo degli esami è la superficialità delle interrogazioni, e questa ci sembra evitata, se la buona volontà e la coscienza degli esaminatori ci soccorra, dal sistema immaginato per i programmi. I programmi degli esami dovranno comporsi di quei tanti capitoli che formano il trattato di una scienza, e l'esaminatore, libero di scegliere un punto qualunque di quei capitoli e di addentrarvisi, non dovrà più rassegnarsi a sentire una di quelle risposte stereotipate e preparate per i temi ristretti che si solevano usare, e che riducono gli esami e gli studi degli ultimi mesi dell'anno scolastico a un esercizio di memoria fatto con l'aiuto dei ripetitori.

E anche qui entrando a parlare dell'esame di laurea dobbiamo premettere che dove gli studi universitari hanno raggiunto una meta molto elevata, può quell'esame essere senza danno quello che nelle università germaniche è una festa di famiglia, una funzione accademica. Infatti quando esami severi ed efficaci furono dati sopra tutte le materie che costituiscono un certo corso, qual ragione vi può essere di tornare ancora con nuove prove sulle materie stesse, qual vantaggio ad obbligare di nuovo giovani e maestri alla tortura degli esami? La ragione e il vantaggio dell'esame di laurea sono di opportunità, e in questa materia, come in tutte le cose di questo mondo, sta il meglio nel valutare giustamente le condizioni del problema che si deve risolvere, e quasi lo stato dell'atmosfera in cui un'istituzione deve viver e prosperare. È egli sperabile che dodici, sedici, diciotto università sparse nella Penisola, tanto diverse fra loro per il valore degl'insegnanti, per l'ampiezza dei mezzi, pel numero degli studenti, di origini, di tradizioni svariatissime, in mezzo a popolazioni che hanno differenze grandi di costumi, di disciplina, di coltura, possano tutte del pari preparare i magistrati, gli ingegneri, gli amministratori, i medici, gl'insegnanti, quali sono richiesti oggidì dai nuovi bisogni del Regno? Ci guardi il Cielo dall'augurare alla patria nostra nelle scienze e nelle lettere, frutti liberi e spontanei dello spirito umano, quel livello unico degli ingegni che tanto ripugna alla nostra natura e alla nostra storia; ma a un livello decente bisogna prima arrivare, perchè si senta il bene di quella libertà e spontaneità, perchè la società nostra, che ha necessità di ricomporsi coll'unione politica, non abbia difetto di buoni strumenti, perchè la coltura generale divenga il più saldo fondamento delle libere istituzioni. Gli anni trascorsi nelle scuole universitarie sono i migliori della vita, e le traccie incancellabili che lasciano nel carattere le relazioni intime che ivi si stringono, esercitano poi una grande influenza sui governi e sulle istituzioni, e nulla possiamo omettere di ciò che può trarsi dagli studi universitari, dagli esami, dai gradi accademici per rinvigorire il carattere, la disciplina ed il valore intellettuale della nazione.

Gli esami di laurea dovevano dunque essere conservati, sia come esami, dai quali si deve ricavare la miglior prova del profitto comune dei nostri studenti, sia come mezzo che accresce e fortifica la vita nazionale: a questo doppio fine tende l'istituzione di sei soli centri, nei quali sederanno le Commissioni esaminatrici per la laurea, e intorno ai quali si stringeranno le università di una certa circoscrizione. A mostrare con una sola cifra il vantaggio di questa combinazione diremo, che negli esami di laurea, come si sono fatti sin qui, hanno parte i cinque o seicento insegnanti addetti alle nostre università, mentre le sei Commissioni che il Ministero sceglie fra questi insegnanti richiedono appena il quarto di quel numero; gli esami, ripetiamolo anche una volta, sono quel che sono per la bontà dei giudici, cioè per la scienza, per l'autorità, per le virtù proprie degli esaminatori, e queste condizioni evidentemente meglio si ottengono nel secondo caso che nel primo.

Anche la prova della laurea, come è stabilita dagli articoli 60 e seguenti del Regolamento, diventa molto più severa e difficile che non era prima; imperocchè la dissertazione scritta che è premessa all'esame orale, e che non è altro che una condizione d'ammissibilità a questo esame, si fa sopra temi che si rinnovano ogni anno e che non possono essere anteriormente conosciuti dai candidati. Questo vantaggio hanno pure gli esami orali susseguenti, nei quali è prescritto che più che altro si cerchi se lo studente ha conservato le cognizioni apprese nei primi anni del corso.

Finalmente anche la misura che esprime il minimo dei voti necessari per l'approvazione, è accresciuta rispetto a quella generalmente prescritta sin qui nelle università italiane.

Un'eccezione alle regole comuni dell'esame di laurea si è fatta in alcuni casi, nella speranza di renderli meno rari, ed è per quei giovani che hanno superato gli esami speciali del corso intero a pieni voti, ai quali è lasciata libertà di scegliere il tema della dissertazione e di studiarlo liberamente.

Ma si affaccerà l'obbiezione che noi costringiamo con questo sistema gli studenti e le loro famiglie alla spesa dei viaggi e dei soggiorni per recarsi alle sedi delle Commissioni esaminatrici; a ciò rispondiamo senza esitanza, che se il sistema degli esami è migliore in quel modo dev'essere preferito, che la spesa dei viaggi è oggi tenuissima, che le tasse universitarie sono molto diminuite, e che un gran bene ci aspettiamo da questo mescolarsi della gioventù studiosa, da' suoi contatti famigliari coi professori più illustri, dalla solennità della funzione accademica in cui le lauree saranno conferite; tutto quello che faremo perchè la scienza si innalzi nel concetto del pubblico, perchè si moltiplichino le relazioni fra gli uomini più distinti delle varie provincie del Regno, sarà un gran benefizio per la scienza e per la nazione.

Ci consenta la M. V. che anche una qualche parola le sia detta di quelle parti del nuovo Regolamento che risguardano la disciplina, i premi e gli incoraggiamenti. Disciplina nelle università è pur troppo una di quelle tante materie nelle quali non si sa sempre cogliere il segno e di cui il pubblico giudica sotto l'influsso di passioni, di idee estranee e accidentali. In Germania non c'è nelle università neppur l'ombra di quello che si suol intendere per disciplina, ed invece si è introdotto un certo spirito di corpo, la scolaresca ha una giurisdizione propria, un codice dei giudizi d'onore, e tutto questo però senza che sia impedito alla polizia di regolare le spese eccessive che i giovani possono essere tentati di fare a danno delle famiglie, dei loro studi e di coloro da cui comprano a credito. Generalmente nelle università germaniche i giovani entrano a età più matura che altrove, e fortemente educati nelle scuole secondarie, sentono il bisogno di esercitare tutta quella libertà intellettuale, che è la caratteristica della nazione e che ne spiega le virtù ed anche la debolezza.

In Inghilterra, a Oxford e a Cambridge, vi sono ancora tutti i collegi del medio evo; e gli alunni e i prefetti e i maestri vivono in una stretta disciplina e si veggono ancora nelle aule universitarie i distintivi dei tempi di Edoardo III che stabiliva il celebre *Queen's College*, e di Enrico VIII fondatore del *Trinity College*. Eppure è in quelle università che si formano gli uomini politici, i magistrati, i cittadini del popolo più libero della terra.

Cessiamo dunque dal giudicare delle discipline universitarie fondandosi sopra gli abusi di queste discipline commessi in passato, o sopra quel certo vezzo di disfare quanto più si può il rispetto alla autorità, come se il fare ciò fosse una conseguenza delle libere istituzioni. Le università sono scuole e nelle scuole conviene studiare; e per farlo con profitto bisogna studiare con metodo e con perseveranza; nelle università la gioventù deve educarsi nei sentimenti di gratitudine e di rispetto verso gli insegnanti, ed apprendervi che la scienza è la gloria più pura, la potenza più vera di un popolo.

Si chiamino dunque discipline o precetti naturalmente suggeriti dalla forza delle cose, lo studente non fa più il dover suo ed offende l'interesse proprio e della famiglia, quando trascura le scuole per assistere ai circoli politici, quando non profitta di tutti quei mezzi d'istruzione che gli offre lo Stato; e se per l'inesperienza propria dell'età, per la mancanza di buoni studi secondari, per quella certa atmosfera in cui vive, una scolaresca ha più di un'altra bisogno di essere soccorsa, prevenuta, ammonita per via di alcune discipline scolastiche, sarà opportuno di applicare tali discipline in gradi diversi a seconda dei casi.

Queste considerazioni abbiamo premesso non già per giustificare rigori, pedanterie e anticaglie, che non potevano venir in mente ai nostri tempi, e di cui non vi è traccia nel Regolamento; ma per dare anzitutto un retto giudizio di ciò che si deve intendere per disciplina universitaria, e per provare che un certo ordine di studi e di esami, certe pene inflitte agli studenti troppo negligenti, qualche attribuzione data alle autorità universitarie per ricordare questi obblighi alla gioventù, per accertarsi dei colpevoli, meritavano di essere introdotte nel nuovo Regolamento delle nostre università.

Ma più che all'efficacia delle discipline, alla buona indole, alla natura pronta ed intelligente, al senso pratico della nostra razza, a quel sentimento di grandezza e di dignità che dobbiamo tutti provare in cospetto della nazione risorta, noi ci affidammo e meglio credemmo rispondere al debito nostro, stimolando la gioventù con opportuni premi ed incoraggiamenti.

Fu per ciò istituito che una medaglia d'argento portante inciso il nome del premiato, sarebbe conferita a tutti gli studenti del Regno che ottengono la laurea con distinzione.

Si è anche voluto che un certo numero di sussidi fosse distribuito ogni anno dalle università primarie a quei giovani che intendevano perfezionarsi nelle scuole estere con maggiori studi; e fu stabilito che questi sussidi sarebbero concessi o in seguito ad esami rigorosi, o a chi aveva già dato prova d'ingegno eletto con qualche buona memoria originale, o colla pubblicazione di qualche trattato scolastico. Finalmente fra i titoli per ottenere questi sussidi si aggiunse anche un concorso libero dato con approvazione sopra una materia speciale. Nei privati insegnanti, noi lo ripetiamo con profonda convinzione, scorgiamo uno dei più efficaci ausiliari dell'alto insegnamento che oggi manca all'Italia e teniamo per fermo che questa istituzione non potrà sorgere e prosperare fra noi se non soccorsa nei primi passi dalla sollecitudine e dall'intelligenza del Governo.

Per dar termine a questa rassegna dei punti principali del nuovo Regolamento, piaccia alla M. V. di notare ancora il capitolo relativo alle autorità universitarie.

Le leggi vigenti compongono diversamente queste autorità nelle varie provincie del Regno, nè si poteva con un Regolamento riordinarle sullo stesso piede; ma il Regolamento poteva e doveva estendere le attribuzioni di queste autorità e risvegliare in tal guisa quella vita famigliare che manca fra gli insegnanti delle nostre università e che è un mezzo potente di progresso per le scienze, di armonia negli insegnamenti. Così l'autorità universitaria acquista anche al cospetto della scolaresca quell'influenza paterna senza la quale non vi ponno essere nè discipline scolastiche nè buoni studi. E allargando le attribuzioni dell'autorità universitaria, noi volemmo anche rendere omaggio a quei principii di decentramento amministrativo, di libertà locali, che più che mai devono spettare a chi dalla scienza, dal rispetto e dalla gratitudine che riscuote, trae le ragioni dell'autorità che egli esercita.

Eccovi, o Sire, forse con troppa ampiezza dichiarate le origini e le ragioni del Regolamento che attende la Vostra Sovrana sanzione; frutto di meditati studi e di un lungo esercizio nell'insegnamento, del consiglio degli uomini più esperti e competenti, volesse Iddio che gli effetti di questo lavoro rispondessero al sentimento di devozione per la gloria del Vostro Regno, all'ardore per il bene della scienza e della gioventù studiosa italiana, al patriotismo da cui fu ispirato.

Le storie contemporanee narrano come il più grande genio dei tempi moderni traesse il pensiero della università di Francia dalla lettura delle *Costituzioni per l'università di Torino*. Le quali, ammirabili ancora per la sapienza virile con cui sono dettate, furono dagli Avi Vostri affidate ad un'autorità che intitolarono *Magistrato della Riforma*, quasi per meglio definire l'alto concetto da cui erano inspirati.

A noi, chiamati a ricomporre gli studi in mezzo a tanta varietà di istituzioni antiche e sotto l'influsso dei pregiudizi popolari e delle passioni municipali, non poteva essere concesso di salire d'un tratto a tanta altezza; ma di un'ambizione più modesta ci chiameremo contenti, se, compatiti dai nostri colleghi nell'insegnamento per le difficoltà intrinseche dell'impresa, soccorsi dal loro amore per lo studio, giungeremo col nuovo ordinamento universitario a dare al Regno discipline scolastiche uniformi, a rinvigorire gli studi e a rimetterci sulla via di quelle libertà che fioriscono oggi negli istituti germanici e che sono una delle più belle glorie dell'antica storia italiana.

Torino, li 14 agosto 1862.

C. MATTEUCCI.

(*Vedi il Decreto di cui sopra nella Gazzetta del 1.o corrente ottobre, num.* 232).

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
UNIVERSITA' DEL REGNO D'ITALIA.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. L'anno scolastico delle Università è di dieci mesi; comincia il 1.o novembre e termina il 30 agosto.

Per alcune Università e per ragioni speciali si potrà con Decreto Reale fissarne ad altre epoche il principio e la fine, mantenendone però inalterata la durata.

Art. 2. Vi sono nell'anno scolastico due periodi per gli esami: l'uno dal 1.o a tutto il 20 novembre per gli esami d'ammissione, e dal 1.o a tutto il novembre per quelli speciali; — l'altro dal 1.o al 31 luglio per gli esami speciali, e dal 1.o luglio a tutto il 30 agosto per gli esami di laurea.

Sono vietati gli esami in ogni altra epoca dell'anno.

Art. 3. Il 15 novembre è il giorno dell'apertura solenne delle Università, nel quale, dopo compiuta la sacra funzione che fosse d'uso, il Corpo Accademico si adunerà nella grande aula per assistere all'orazione inaugurale.

Ognuna delle Facoltà, secondo l'ordine loro di precedenza, sceglierà ogni anno il Professore incaricato dell'orazione.

Art. 4. Le vacanze sono, durante l'anno scolastico, le Domeniche e tutte le altre feste di precetto, la vigilia e il giorno dopo del Natale, i tre ultimi giorni del carnevale e il primo di quaresima, i tre giorni che precedono la Pasqua e il giorno dopo la festa, e l'anniversario della nascita di S. M. il Re.

Art. 5. Le lezioni cominciano il giorno 16 di novembre, durano a tutto giugno, e si danno almeno tre volte la settimana per ogni insegnamento obbligatorio.

Ogni lezione dura almeno un'ora, e il Professore potrà occupare parte di questo tempo in interrogazioni; la durata e la frequenza di questi esercizi saranno tali da fornire le prove della diligenza e del profitto degli studenti.

CAPO II. — *Degli Studenti e degli Uditori.*

Art. 6. Coloro che domandano di essere ricevuti come studenti in una Università, oltre al produrre il certificato di licenza liceale, dovranno superare un esame complessivo d'ammissione, che si aggirerà sopra diverse materie secondo le norme stabilite dal Regolamento della Facoltà a cui intendono ascriversi.

Art. 7. Gli esami d'ammissione ai corsi universitari saranno dati nella sessione già indicata all'articolo 2 davanti ad una o più Commissioni secondo il numero dei candidati, ciascuna delle quali dovrà comporsi di tre membri a ciò nominati dal Rettore. Gli esami consisteranno in prove in iscritto ed in una prova orale.

Art. 8. Coloro che superano gli esami d'ammissione ottengono un certificato che, quando siano adempiute le altre condizioni richieste, serve di titolo per l'iscrizione al primo anno dei corsi universitari.

Chi non supera gli esami predetti, può ripresentarsi nell'anno scolastico successivo.

Art. 9. Sono inscritti nel primo anno dei corsi universitari come studenti tutti coloro che, dopo aver adempiuto le condizioni prescritte negli articoli precedenti, ne presenteranno i documenti al Rettore accompagnati da una domanda sopra carta bollata, e produrranno la ricevuta del pagamento della tassa annua stabilita per la Facoltà della quale si propongono di frequentare i corsi.

Art. 10. Le iscrizioni degli anni successivi si faranno comprovando d'aver superati gli esami prescritti dai Regolamenti delle Facoltà per l'anno precedente, e producendo la ricevuta del pagamento della relativa tassa.

Art. 11. Possono essere dispensati dal pagamento della predetta tassa annua i giovani di ristrettissima fortuna e segnalati per istudio e per buoni portamenti.

Un'attestazione del Municipio confermata dal giusdicente locale, previe informazioni, serve a comprovare la ristrettezza della fortuna.

La distinzione dello studio dev'essere provata dai pieni voti legali ottenuti, per il primo anno di corso, negli esami di licenza liceale e d'ammissione, e per gli anni successivi negli esami speciali dell'anno che precede.

Tali dispense sono accordate anno per anno dal Rettore dietro avviso conforme del Consiglio Accademico.

Art. 12. Lo studente che invece di seguire uno dei corsi officiali cui è obbligato, vuol seguire il corso stesso presso un privato insegnante legalmente autorizzato, dovrà farne dichiarazione alla Segreteria dell'Università non oltre il mese di novembre.

La Segreteria terrà conto di questa dichiarazione per restituire in fin d'anno la quota della tassa di iscrizione a norma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1862, a condizione che lo studente presenti entro quel termine alla Segreteria stessa il certificato del privato insegnante che attesti l'inscrizione e la diligenza al suo corso.

Art. 13. Oltre gli studenti sono ammessi a frequentare tutte le scuole universitarie quanti intendono profittare degl'insegnamenti di esse in qualità di uditori. Però quelli fra gli uditori i quali si propongono di ottenere un certificato di assistenza, dovranno prendere le regolari iscrizioni ai corsi che vogliono seguire a forma dell'articolo seguente, e saranno tenuti a procurarsi, entro il 20 novembre, dalla Segreteria dell'Università una carta d'inscrizione alla sola condizione di pagare una tassa annua la quale superi di una metà la tassa prescritta in ciascuna Facoltà per gli studenti.

Art. 14. Gli studenti e gli uditori sono obbligati d'inscriversi distintamente ad ognuno dei corsi a cui vogliono attendere.

Queste inscrizioni saranno rimesse dentro il 20 novembre alla Segreteria dell'Università per l'opportuna verificazione, e saranno restituite dentro lo stesso mese ad ogni professore.

Art. 15. Gli uditori potranno acquistare la qualità di studenti, sempre che, oltre all'avere soddisfatto a tutte le condizioni d'ammissibilità sovra stabilite comprovino d'aver seguito tutti i corsi obbligatorii anteriori e d'averne superato gli esami.

CAPO III. — *Del Corpo Accademico e delle Autorità Universitarie.*

Art. 16. Il Corpo Accademico è formato dei Professori ordinari, onorari ed emeriti, o anco dei Dottori aggregati e dei Dottori di collegio in quelle Università dove la legge li ammette.

In tutte le riunioni il Corpo Accademico è presieduto dal Rettore o da chi ne fa le veci.

Art. 17. Nelle adunanze solenni in cui il Corpo Accademico è convocato, sono pure invitati i Professori straordinari e i privati insegnanti.

Art. 18. L'autorità universitaria cui è affidata la direzione amministrativa e disciplinare, risiede nel Consiglio Accademico.

Il Consiglio Accademico è composto del Rettore

che lo presiede e dei Presidi delle Facoltà, eccetto che leggi veglianti presso alcune Università non lo compongano diversamente.

Al Rettore ed ai Presidi delle Facoltà è fatto un assegno annuo a titolo di rappresentanza.

Art. 19. Il Rettore è preposto al governo immediato dell'Università, e da lui dipende tutto il personale dell'insegnamento e dell'amministrazione.

Spetta al Rettore concedere ai Professori la dispensa dall'obbligo delle lezioni per un tempo non maggiore di dieci giorni.

Le domande per dispense di maggior durata vogliono essere dirette al Rettore e da lui sottoposte colle sue osservazioni al Ministro.

Il Rettore dà i diplomi di laurea e i certificati degli studi e degli esami fatti nelle diverse Facoltà: vigila sopra la scolaresca e sull'andamento degli studi, pronunzia a norma delle leggi e dei regolamenti nei giudizi disciplinari.

Art. 20. Il Consiglio Accademico tiene regolarmente almeno una seduta al mese, durante l'anno scolastico, nella prima settimana di ciascun mese.

È in facoltà del Rettore di convocare straordinariamente il Consiglio Accademico.

Art. 21. Il Rettore interroga il Consiglio Accademico sulle cattedre vacanti e sul modo di supplirvi temporariamente; sopra le disposizioni disciplinari che possono essere o introdotte o proposte al Ministro per il miglioramento delle scuole, e sulle domande di ammissione agli esami di coloro che non hanno fatto gli studi nelle Università dello Stato per la relativa proposta al Ministro.

Art. 22. I Presidi delle Facoltà adunano regolarmente una volta al mese, e straordinariamente se lo crederanno opportuno, i Professori ordinari e straordinari per conferire con essi sull'andamento delle lezioni, sulla disciplina delle scuole, sulla diligenza degli studenti. Di tali conferenze si terrà processo verbale, che sarà comunicato al Rettore.

Le Facoltà possono essere invitate dal Rettore a riferire sui titoli dei concorrenti alle cattedre vacanti e ai posti di Professori straordinari.

Art. 23. La presenza alle riunioni del Consiglio Accademico e delle Facoltà è obbligatoria. Il permesso di assenza deve essere chiesto al Rettore o al Preside per un legittimo impedimento.

Art. 24. Alla fine dell'anno accademico ognuna delle Facoltà farà per mezzo di un deputato, che eleggerà a maggiorità di voti fra gl'insegnanti effettivi, una relazione sull'andamento scolastico dell'anno, la quale sarà rimessa al Rettore.

Dalle relazioni delle Facoltà il Consiglio Accademico trarrà materia per farne una relazione annuale al Ministro.

Capo IV. — *Della durata, dell'ordine e della misura degl'insegnamenti.*

Art. 25. Nei Regolamenti speciali di ogni Facoltà che fanno parte integrante di questo Regolamento generale, sarà fissato il tempo necessario per compiere gli studi rispettivi, e per conseguire i gradi accademici e i diplomi.

Questa disposizione è egualmente applicabile ai corsi obbligatorii tanto degl'insegnanti ufficiali quanto dei privati insegnanti.

Art. 26. Nei suddetti Regolamenti saranno pure determinati gl'insegnamenti che formeranno soggetto degli esami speciali alla fine di ogni anno del corso, non che le materie dell'esame di laurea.

Art. 27. A cura dei Presidi delle Facoltà, i Professori saranno richiesti a compilare entro i due primi mesi dell'anno scolastico 1862-63 i programmi dei loro corsi.

Questi programmi devono contenere un compendio degl'insegnamenti, nel quale saranno esposte nell'ordine più conveniente per l'intelligenza e per il profitto degli studenti, e nella misura richiesta dalla durata dei corsi, le parti meglio accertate della scienza.

Art. 28. I Professori convocati dai Presidi delle Facoltà prenderanno ad esame questi programmi per coordinare fra loro gl'insegnamenti, e quindi li trasmetteranno al Rettore.

Allorchè sia riconosciuto che il programma d'un insegnamento obbligatorio per un anno solo non può essere pienamente svolto in questo tempo, il Rettore ha facoltà di autorizzare gl'insegnanti ad aggiungere una ed anche due lezioni per settimana oltre quelle stabilite in generale dall'art. 5.

Per quei corsi che sono accompagnati da dimostrazioni per mezzo di esperienze o di osservazioni è autorizzato il Rettore a permettere che la lezione si prolunghi oltre un'ora com'è stabilito dall'art. 5, e gli orari delle lezioni saranno regolati in modo da non impedire l'assistenza alle lezioni consecutive per effetto di queste eccezioni.

Art. 29. Potranno i Presidi delle Facoltà far rivedere d'anno in anno i programmi nel modo sopradetto.

Art. 30. Le Facoltà dovranno essere invitate dai loro Presidi a scegliere sulla proposta degl'insegnanti quei libri che saranno raccomandati agli studenti per la loro migliore istruzione, senza che perciò questi libri siano una guida invariabile nè per i Professori, nè per gli studenti, nè per gli esami.

Art. 31. Tutte le scuole sperimentali e di osservazione dovranno essere fornite dei mezzi per le esercitazioni pratiche degli studenti, e i Professori e i loro assistenti sono obbligati a coadiuvarli in queste esercitazioni.

Per l'iscrizione alle esercitazioni sono stabilite dai Rettori, sentiti i rispettivi insegnanti, norme e indennità speciali. Saranno unite ai Regolamenti delle Facoltà istruzioni speciali per l'attuazione delle esercitazioni stabilite da quest'articolo.

Sul parere degl'insegnanti, il Rettore può dispensare gli studenti più bisognosi dal pagamento delle predette indennità a forma dell'art. 11 di questo Regolamento.

Capo V. — *Della disciplina delle scuole universitarie.*

Art. 32. Gli studenti e gli uditori inscritti sono obbligati ad assistere alle lezioni, e coloro che risulteranno negligenti saranno ammoniti prima dal Preside della Facoltà e, persistendo, dal Rettore, che dovrà darne avviso alle famiglie rispettive.

Art. 33. Gli studenti e gli uditori dovranno assistere alle lezioni con rispetto e con attenzione, e osservare le speciali discipline che saranno emanate in ciascuna Università dal Rettore.

Art. 34. È in facoltà del Rettore, dei Presidi, e di ciascun Professore di assicurarsi, o per mezzo di rassegne straordinarie, o coll'appello alle lezioni, della diligenza degli studenti.

La negligenza, ove sia tornata inefficace l'ammonizione data a norma dell'art. 32, sarà punita colla sospensione o colla esclusione dagli esami a forma dell'art. 38.

Art. 35. Gli studenti che avranno osservazioni o richiami da sottoporre al Rettore non potranno farlo che per mezzo di petizione o di deputazioni composte di non più di cinque individui.

Art. 36. A cura del Rettore saranno stampati l'elenco dei corsi officiali e dei privati insegnanti, i titoli dei libri raccomandati agli studenti, l'orario delle lezioni e degli esercizi, le ore in cui gli stabilimenti sono aperti, e i Regolamenti universitari; e questi documenti riuniti in un libretto saranno dati agli studenti ed agli uditori nell'atto delle inscrizioni mediante pagamento del prezzo effettivo di stampa.

Art. 37. In caso di smarrimento della matricola o del foglio d'iscrizione, lo studente o uditore potranno chiederne ed ottenerne un secondo esemplare con lo sborso di lire due.

Art. 38. Le pene che le Autorità Universitarie pronunziano al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1. L'ammonizione;
2. L'interdizione temporaria di uno o più corsi;
3. La sospensione o l'esclusione dagli esami;
4. L'esclusione temporaria dall'Università.

L'applicazione della prima di queste pene è fatta, secondo i casi, dal Preside della Facoltà o dal Rettore; quella della seconda e della terza dal Rettore dietro il veto dei Professori espresso nei processi verbali come all'art. 22; finalmente l'applicazione dell'ultima sarà pronunziata dal Rettore sopra il voto unanime del Consiglio Accademico.

CAPO VI. — *Corsi dei privati insegnanti pareggiati ai corsi officiali.*

Art. 39. I corsi dei privati insegnanti pareggiati a quelli officiali devono durare lo stesso tempo dei corsi obbligatorii corrispondenti delle Università.

La quota della tassa d'iscrizione, di cui gli studenti possono alla fine dell'anno ripetere la restituzione, sarà dedotta dividendo la tassa stessa pel numero dei corsi stabiliti dal Regolamento della rispettiva Facoltà per quell'anno.

Art. 40. A norma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1862, questi corsi trattano le materie in cui versano gli esami speciali e di laurea, che conducono ai gradi accademici.

Art. 41. Nelle Università in cui l'esercizio del libero insegnamento non fu ancora regolato per legge, il Ministro concederà abilitazioni provvisorie per gli insegnamenti privati sotto le condizioni:

1. Senza prova di esame, ai Professori ordinari e straordinari, ai Dottori aggregati e a tutte quelle persone, che per opere, per iscoperte, o per insegnamenti dati sono venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare;

2. Con esame a tutti gli altri che aspirano ad avere la predetta abilitazione.

Art. 42. L'esame consisterà in una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato o proposto dalla Commissione esaminatrice; in una conferenza intorno al tema della dissertazione e della scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento, e finalmente in una lezione data in pubblico sopra un tema proposto dalla Commissione.

Art. 43. La Commissione esaminatrice sarà eletta dal Ministro, presieduta dal Preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame, e composta a numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa, e di membri estranei alla medesima.

Art. 44. La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal Rettore dell'Università, e dai Presidi delle Facoltà.

Il Ministro non potrà sospendere o chiudere definitivamente nessun corso d'insegnamento privato se non previo il parere del Consiglio Superiore, sentiti gli insegnanti nelle loro difese, eccetto che si trattasse di corsi che potessero provocare disordini, nel quale caso il Ministro potrà far chiudere temporariamente i corsi che ne fossero occasione.

In caso d'urgenza questa medesima facoltà apparterrà al Rettore dell'Università, il quale dovrà immediatamente riferirne al Ministro per l'approvazione e le opportune direzioni.

Art. 45. I corsi dei liberi insegnanti figureranno negli orari universitari, saranno dati in pubblico in ore diverse da quelle destinate agli stessi insegnamenti officiali, e possibilmente nelle sale dell'Università, o almeno in luoghi attinenti all'Università stessa e indicati nell'orario.

Art. 46. Le discipline delle scuole universitarie descritte al Capo V, sono applicabili alle scuole degli insegnanti privati.

Art. 47. Il privato insegnante è tenuto a richiedere dagli studenti inscritti al suo corso quelle stesse prove di diligenza e a seguire le stesse regole prescritte per gli insegnamenti officiali al Capo V.

Art. 48. Alla fine dell'anno scolastico i privati insegnanti rilascieranno ai loro studenti un certificato di assistenza ai corsi, scritto sopra un foglio fornito loro dalla Segreteria dell'Università.

CAPO VII. — *Degli esami, dei programmi degli esami, dei gradi accademici e delle Commissioni esaminatrici.*

Art. 49. Gli studi fatti nei modi e nella misura prescritta nel Capo IV, e gli esami superati come verrà stabilito nel seguito di questo Regolamento generale e nei Regolamenti speciali, danno facoltà allo studente di presentarsi all'ultimo esame del corso per ottenere il diploma della laurea dottorale.

Art. 50. Gli esami speciali versano sopra una sola materia e l'abbracciano interamente, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e non potranno essere dati che dopo la fine di quell'insegnamento.

Vi saranno per conseguenza tanti esami speciali in ciascuna Facoltà quante sono le materie degl'insegnamenti obbligatorii della Facoltà stessa, salve quelle disposizioni speciali che sono stabilite ne' Regolamenti delle Facoltà.

Art. 51. Nei Regolamenti delle Facoltà sarà stabilito l'ordine ed il tempo in cui questi esami dovranno essere dati.

Art. 52. Gli studenti potranno richiedere dall'Autorità Universitaria un certificato per ogni esame speciale che avranno superato.

Art. 53. Gli studenti che avranno superato un determinato numero di esami speciali prescritti dai Regolamenti delle Facoltà potranno ottenere un diploma di Baccelliere nella Facoltà rispettiva.

Quegli studenti che avranno superato dopo tre anni di corso un determinato numero di esami speciali sopra materie stabilite nei Regolamenti delle Facoltà potranno ottenere un diploma di Licenza.

Art. 54. Questi diplomi di Baccelliere e di Licenza saranno titoli valutati per i concorsi alle cattedre delle Scuole Tecniche, delle Scuole Magistrali, e dei Ginnasii.

Art. 55. Lo squittinio negli esami di ammissione e negli esami speciali si fa previa discussione, ove si creda opportuno, fra i componenti della Commissione esaminatrice; ogni membro della Commissione dispone di dieci voti o punti che dà segretamente nei modi prescritti dalle relative istruzioni.

Art. 56. L'esaminato che otterrà i sei decimi del totale dei voti di cui la Commissione dispone, s'intenderà approvato. Chi ne otterrà meno, sarà rimandato come non approvato.

Colui che otterrà per lo meno i nove decimi dei voti di cui possono disporre i votanti, s'intenderà approvato a pieni voti legali.

In caso di pieni voti assoluti dovrà esser messa a partito la dichiarazione dell'approvazione con lode, partito che dovrà essere superato con voti unanimi, e menzionato nei certificati o diplomi relativi.

Art. 57. Chi abbandona senza legittima ragione un esame già cominciato, e chi è rimandato da un esame, non potrà ripresentarsi che nella sessione prossima degli esami.

È vietato di ripetere gli esami in una Università diversa da quella in cui non si ottenne l'approvazione.

Art. 58. In ogni esame speciale sarà il candidato interrogato sopra due argomenti, i quali saranno designati dalla sorte nei modi che saranno in seguito prescritti.

La durata dell'esame non sarà minore di 40 minuti, salve le modificazioni che per alcuni insegnamenti sperimentali o pratici saranno prescritte nei Regolamenti delle Facoltà.

Art. 59. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna di tre membri, di cui il Presidente sarà il Professore della materia su cui deve versare l'esame, e gli altri due saranno scelti dal Rettore fra i membri della Facoltà a cui appartiene quella materia; uno però d'essi potrà anche essere preso o fra i membri d'altra Facoltà, o fuori del Corpo Accademico, o fra i privati insegnanti.

Il Presidente interroga il candidato; è però in facoltà degli altri due esaminatori di chiedere spiegazioni e interrogare.

Quando due o più Professori sono incaricati dell'insegnamento della stessa materia, o di due materie che per la loro attinenza possono essere attribuite alla stessa Commissione, saranno chiamati alternativamente a farne parte e a presiederla.

Nel caso che per un motivo qualunque il Professore cui è affidato l'insegnamento della materia dell'esame non possa intervenirvi, il Rettore ed in sua assenza il Preside gli surrogherà un altro Professore insegnante una materia affine.

La presidenza allora apparterrà al membro della Commissione più anziano di età, ma il dritto d'interrogare il candidato spetta a chi supplisce il Professore che insegna le discipline concernenti l'esame.

Art. 60. L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e in un esame orale che succederà con intervallo di due giorni almeno dopo quello in cui fu scritta la dissertazione.

Art. 61. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta per ciascun alunno ne' modi che saranno in seguito prescritti.

Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente per turno da due persone a ciò delegate dal Presidente della Commissione.

Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione. È vietato agli esaminandi d'intrattenersi in quel tempo fra loro e con chicchessia.

In caso di trasgressione di questo divieto, l'esame sarà nullo.

Art. 62. Per alcuni corsi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di scienze fisiche e naturali negli esami speciali e di laurea, oltre alle prove orali ed in iscritto, vi saranno esercizi pratici corrispondenti.

Art. 63. Lo studente, il quale avrà ottenuto in tutti gli esami speciali del corso almeno i nove decimi dei voti avrà facoltà di scegliersi il tema della dissertazione per la laurea, e non sarà soggetto alle condizioni prescritte nell'art. 61, salvo a presentare la dissertazione in tempo debito.

Art. 64. A cura dei delegati suddetti (art. 61), ognuna delle dissertazioni è raccolta e sigillata in un piego, su cui si scrivono il nome e cognome del candidato, e il tempo impiegato per compiere la dissertazione. Tale piego è diretto al Presidente della Commissione.

Art. 65. La Commissione esaminatrice si raccoglie nei giorni successivi per leggere le dissertazioni, e votare intorno al merito di esse.

Il voto sarà dato ne' modi prescritti precedentemente per gli esami speciali.

Se la dissertazione è approvata il candidato è ammesso all'esame orale; se non lo è, si considera non approvato e potrà essere riammesso alla prossima sessione a ripetere la prova della dissertazione.

Art. 66. L'esame orale comincierà colla lettura della dissertazione fatta dallo studente.

Compiuta la lettura, seguono le interrogazioni, le quali dovranno principalmente aggirarsi sulle materie affini a quella che ha formato il tema della dissertazione, e fornire la prova del grado e dell'ampiezza delle cognizioni possedute dal candidato.

Il Presidente della Commissione designerà volta per volta i tre Membri della Commissione incaricati d'interrogare sulle quistioni preparate dalla Commissione stessa ne' modi stabiliti da speciali istruzioni.

Il Presidente della Commissione regola l'esame e può prendervi parte aggiungendovi quelle interrogazioni che stimerà opportune per assicurarne l'efficacia.

Art. 67. L'esame orale, non compreso il tempo della lettura della dissertazione, durerà almeno un'ora, e ognuno degli esaminatori potrà impiegare venti minuti.

Art. 68. Compiuto l'esame, la Commissione esaminatrice si raccoglie per lo squittinio; e previa discussione, ove occorra, ciascuno dei membri procede alla votazione nei modi stessi prescritti per gli esami speciali.

Si avrà per approvato chi ottiene i sette decimi del totale dei voti di cui la Commissione dispone. Chi non sarà approvato dovrà ripetere l'intero esame.

Chi riporterà almeno i nove decimi dei voti s'intenderà approvato a pieni voti legali.

In caso di pieni voti assoluti dovrà la Commissione mettere a partito se di questo esame dev'essere fatta menzione particolare con annunzio nella Gazzetta ufficiale. Questo partito deve esser vinto a unanimità di voti.

Lo studente che ottenne questa distinzione riceverà una medaglia d'argento su cui sarà inciso il suo nome.

Art. 69. È applicato all'esame di laurea l'articolo relativo a coloro che abbandonano senza legittima ragione gli esami cominciati o che sono rimandati.

Art. 70. Il risultato di ogni esame di laurea è immediatamente annunziato al pubblico dal Presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 71. L'ordine degli esami sarà regolato secondo l'iscrizione che dovrà esser presa dai candidati almeno otto giorni prima dell'apertura della sessione degl'esami stessi.

I Presidenti delle Commissioni stabiliranno i giorni degli esami.

Le tabelle degli esami saranno stampate e affisse nei locali dell'Università.

Quelli che non si saranno fatti inscrivere in tempo debito, non saranno ammessi all'esame che nella sessione successiva.

Chi non si presenterà nel giorno fissato sarà mandato in fine di lista e mancando per la seconda volta non potrà più presentarsi in quella sessione.

Art. 72. Tutti gli esami sono dati in pubblico.

Art. 73. I programmi degli esami sono stampati.

Questi programmi sono divisi in capitoli notati con numero progressivo.

Sulla tavola intorno alla quale siede la Commissione esaminatrice è deposta una borsa su cui è inscritta la materia dell'esame e che contiene tanti numeri quanti sono i capitoli onde si compone il programma di quell'esame.

(*Continua*).

Il Presidente della Commissione esaminatrice verifica preventivamente i numeri contenuti nella borsa, quindi estrae tanti numeri quanti sono gli argomenti stabiliti per l'esame e dà immediatamente lettura al pubblico dei capitoli che corrispondono ai numeri estratti, e dai quali sono tratti gl'argomenti per le interrogazioni.

È assolutamente vietato di rinnovare l'estrazione dei numeri o di eccedere nella estrazione il numero prescritto per l'esame.

Finito l'esame, prima che la Commissione proceda allo squittinio, i numeri estratti sono rimessi nella borsa.

Art. 74. I programmi degli esami d'ammissione e speciali, e i temi delle dissertazioni per la laurea, sono gli stessi per tutte le Facoltà universitarie del Regno.

Questi programmi abbracciano interamente gl'insegnamenti su cui si danno gli esami d'ammissione stabiliti nei Regolamenti delle singole Facoltà, e tutti gl'insegnamenti obbligatorii che sono soggetto di esame speciale.

Questi programmi sono divisi in tanti capitoli, progressivamente numerati, ognuno dei quali corrisponde ad una somma di cognizioni aventi analogia stretta fra loro, come i capitoli in cui si suole dividere un trattato. Per ogni capitolo sono indicati i semplici titoli delle materie che esso comprende nell'ordine in cui s'insegnano.

Gli esaminatori son liberi nel fare le interrogazioni di scegliere un punto qualunque del capitolo escito a sorte per l'esame.

I temi per le dissertazioni della laurea abbracciano un certo numero d'insegnamenti, i quali saranno stabiliti nei Regolamenti speciali delle Facoltà.

Art. 75. Le Facoltà delle Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, saranno invitate a presentare dentro un termine prescritto la proposta dei programmi per gli esami d'ammissione e per gli esami speciali. Ogni anno i Presidi delle Facoltà stesse potranno affidare agli insegnanti effettivi l'incarico di rivedere i programmi e fare al Ministro proposta dei cambiamenti.

Art. 76. Le proposte suddette saranno sottomesse all'esame di una Commissione speciale creata dal Ministro per compilare i programmi degli esami. Questi programmi dovranno finalmente essere sottoposti al Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, e quindi approvati con Decreto Reale.

La stessa Commissione dovrà preparare ogni anno i temi per le dissertazioni di laurea: questi temi rimarranno segreti, e saranno dal Ministro direttamente comunicati ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici.

Art. 77. I membri della Commissione incaricata di compilare i programmi degli esami e i temi delle dissertazioni di laurea saranno scelti dal Ministro fra i membri della Società dei XL, delle Accademie delle scienze di Napoli e di Torino e degli Istituti di Milano e di Bologna; fra i Professori ordinari delle Università governative e libere, e fra i privati insegnanti.

La detta Commissione sarà composta in modo da rappresentare convenientemente le varie scienze.

Art. 78. Le Commissioni esaminatrici per la laurea sono sei per tutte le Università governative e libere, e ognuna di esse è divisa in tante Sotto-commissioni quante sono le sezioni delle Facoltà universitarie che conducono alla laurea.

Art. 79. Un Decreto Ministeriale determinerà ogni anno la sede di ciascuna Commissione e delle Sotto-commissioni di cui è composta, e le Università governative e libere che sono comprese nella giurisdizione della Commissione medesima.

Nello stesso Decreto sarà pure stabilita la sede dell'Università di quella circoscrizione in cui sarà fatta la solenne funzione del conferimento dei diplomi di laurea di tutte le Università componenti la suddetta circoscrizione.

Art. 80. I membri di queste Commissioni sono eletti per Decreto Reale, durano in carica per una sessione, e possono essere rieletti.

Essi hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasporto, ad un'indennità di L. 20 per ogni giorno in cui adempiano le loro funzioni fuori del luogo della loro residenza ordinaria.

Art. 81. Ognuna delle Sotto-commissioni suddette è composta di cinque membri scelti nelle stesse categorie stabilite per gli esami speciali, come nell'articolo 59, tre dei quali almeno apparterranno alle Università governative della circoscrizione assegnata ad ognuna delle Commissioni.

Art. 82. Il Ministro designa i membri componenti le Sotto-commissioni e ne elegge i Presidenti.

Art. 83. Alla fine della sessione degli esami vi sarà una solenne funzione accademica per la proclamazione e pel conferimento dei diplomi di laurea, presieduta dal Rettore e dai Presidi dell'Università che è stabilita dal Decreto Ministeriale per sede di questa funzione. Prenderanno parte alla medesima i Rettori delle Università della circoscrizione e i membri della Commissione esaminatrice. Saranno pure invitati ad assistervi tutti gl'insegnanti di quelle Università.

Art. 84. La funzione è inaugurata da una orazione letta da un Professore designato dal Rettore dell'Università. Dopo di che il Rettore stesso fa un rendiconto sull'andamento degli studi nelle Università della circoscrizione e indi legge in nome del Re la formola con cui è conferito il grado dottorale ai laureandi, i quali avranno un posto distinto nell'aula.

Art. 85. I diplomi di laurea, di licenza o di baccellierato sono conferiti a nome del Re, firmati dal Rettore, e rilasciati mediante il pagamento di L. 5 a titolo di compenso.

Art. 86. A cura del Rettore dell'Università sono raccolti in un foglio a stampa tutti gli articoli di questo Regolamento relativi agli esami, e una copia di quel foglio è affissa nella sala degli esami e un'altra copia è posta sul banco della Commissione esaminatrice.

Art. 87. È in facoltà del Ministro di far assistere a tutti gli esami una persona di sua fiducia la quale però non avrà parte alcuna nell'esame e nel voto.

Art. 88. Il Rettore è incaricato di trasmettere al Ministro dentro i quindici giorni successivi alla chiusura della sessione degli esami di laurea un prospetto dal quale appariranno i risultati degli esami.

Il sunto dei prospetti degli esami delle varie Unersità sarà, a cura del Ministro della Pubblica Istruzione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno, accompagnato da una relazione al Re.

CAPO VIII. — *Premii e mezzi d'incoraggiamento.*

Art. 89. Sono distribuite ogni anno in tutte le Università del Regno medaglie d'argento agli studenti che hanno ottenuta la laurea con distinzione singolare a norma delle disposizioni dell'art. 68.

Art. 90. Sono stabiliti concorsi annuali presso ognuna delle Università di Bologna, Napoli, Pavia, Palermo, Pisa e Torino, per quattro sussidi, da lire annue 1000 a 2000 da conferirsi nei modi qui appresso dichiarati agli studenti che hanno ottenuto da non più di quattro anni la laurea nelle Facoltà giuridiche, medico-chirurgiche, fisico-matematiche e di filosofia o belle lettere, in qualunque Università del Regno, a fine di metterli in grado di perfezionare i loro studi.

Art. 91. Per ottenere questi sussidi si dovrà soddisfare ad una delle tre seguenti condizioni: o un esame che sarà dato con norme speciali davanti ad una Commissione di cui farà parte un incaricato del Ministero; o la pubblicazione di una memoria originale che potrà essere la dissertazione stabilita dall'art. 63, o d'un trattato; ovvero un corso dato con distinzione sopra una speciale disciplina.

La proposta di questi sussidi sarà fatta al Ministro dal Rettore, sentite le rispettive Facoltà.

Art. 92. Chi aspira ad ottenere uno di questi sussidi dovrà indirizzare una domanda al Rettore di una delle nominate Università, indicando gli studi in cui vuole perfezionarsi, quali le scuole in Italia o estere presso cui ha scelto di proseguire questi studi.

Art. 93. Un Decreto Ministeriale determinerà la somma del sussidio, il numero degli anni per cui è accordato ed il luogo dove dovrà risiedere il sussidiato.

Art. 94. Ogni sussidiato è in obbligo di trasmettere al Ministero della Pubblica Istruzione almeno ogni tre mesi, i certificati che dimostrino la diligenza e i progressi che esso fa nello studio che si è prefisso.

La mancanza di questi attestati provoca per parte del Ministero un'ammonizione, poi la sospensione, ed infine la cessazione del sussidio.

CAPO IX. — *Delle Segreterie delle Università e della gestione economica delle medesime.*

Art. 95. La Segreteria di ciascuna Università è posta sotto la immediata dipendenza del Rettore e si compone del numero degli impiegati stabiliti dalle piante organiche da approvarsi per Decreto Reale.

Art. 96. Il Cassiere Economo ha la custodia di tutte le suppellettili dell'Università e dei luoghi dipendenti, compila e rivede regolarmente gl'inventari.

Egli tiene un registro delle spese straordinarie e ordinarie, secondo le partite del bilancio assegnato all'Università a cui appartiene.

Gli è vietato di assumere impegni o fare spese qualsiansi senza un ordine in iscritto firmato dal Rettore.

Art. 97. La gestione economica dei fondi assegnati in dotazione alle Università ed agli stabilimenti scientifici ad esse attinenti sarà regolata nel modo seguente:

a) Le assegnazioni fatte sul bilancio dello Stato per ispese ordinarie del materiale a favore delle Università e degli stabilimenti scientifici da esse dipendenti, saranno direttamente versate per anticipazioni o rimborsi alla Cassa della rispettiva Università con mandati in capo del Cassiere economo;

b) La gestione di tali fondi è posta sotto la diretta vigilanza del Rettore, a cui perciò tocca lo spedire gli ordini di pagamento e verificare la regolarità dei conti;

c) In tale gestione egli si attiene alle regole stabilite dalla legge e dai regolamenti sull'amministrazione e sulla gestione economica dello Stato;

d) Sarà suo debito nella gestione che gli è commessa di tenersi entro i limiti segnati per caduna spesa dai singoli articoli del bilancio, e quando occorresse qualche storno da un articolo all'altro, ne chiederà l'approvazione al Ministro;

e) Le anticipazioni da farsi alla Cassa dell'Università saranno prelevate dal complesso della categoria o dell'articolo concernente la rispettiva Università; ma nello spendere detto fondo, il Rettore avrà cura di attenersi rigorosamente ai bilanci parziali dei vari stabilimenti i quali sulla sua proposta, fatta almeno un mese prima dell'esercizio, dovranno essere approvati dal Ministero;

f) Per ogni domanda di fondi o per regolarizzazione di spese i Direttori di stabilimenti scientifici dipendenti da una Università si volgeranno direttamente al capo di questa, per cui ordine riceveranno dalla Cassa universitaria le somministrazioni necessarie;

g) L'Economo cassiere dell'Università tiene, sotto gli ordini del Rettore, la contabilità dei fondi costituenti la dotazione annua per le spese materiali ordinarie, e provvede ai pagamenti dietro regolari recapiti e sopra mandati del Rettore entro i limiti segnati dai bilanci parziali e giusta le norme prescritte per l'amministrazione dello Stato. Egli andrà soggetto ad una cauzione che consisterà nel vincolo di una somma eguale all'importare di un'annata del suo stipendio;

h) Al pagamento delle spese ordinarie pel personale provvede direttamente l'Amministrazione centrale, alla quale spetta eziandio il dare le disposizioni e gli ordini per quanto concerne le spese straordinarie di ogni natura.

CAPO X. — *Disposizioni speciali e transitorie.*

Art. 98. Quando le condizioni amministrative e disciplinarie di una Università lo richieggano, è in facoltà del Ministro di deputare straordinariamente presso la medesima una persona di sua fiducia per coadiuvare il Rettore.

Art. 99. Ad ogni membro delle Commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione e speciali, che non siano professori o che già non abbiano un assegno fisso per quest'ufficio, sarà data una indennità di L. 4 per ogni esame.

Art. 100. Gli esami fatti e i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato.

Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto un diploma di laurea nelle Università estere di maggior fama e che faranno constare di avere effettivamente fatti gli studi e superati gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università del Regno, saranno dispensati dagli esami speciali, e verranno perciò senz'altro ammessi all'esame di laurea.

Essi dovranno pagare in una sola volta la somma totale delle tasse d'inscrizione, cioè la tassa annua d'inscrizione della relativa Facoltà ripetuta tante volte quanti sono gli anni del corso della Facoltà stessa.

Art. 101. Alle persone che per opere o per scoperte saranno salite ad alta reputazione, la laurea dottorale potrà essere conferita con dispensa totale degli esami e delle tasse sulla proposta delle Facoltà di una delle sei Università nominate nell'art. 90.

Art. 102. Secondo gli studi fatti, le inscrizioni prese e gli esami speciali dati precedentemente alla Legge 31 luglio 1862 e al presente Regolamento, i Presidi delle Facoltà, sentiti gl'insegnanti effettivi, determineranno a quale anno di studio appartengano gli studenti al principio dell'anno scolastico 1862-63.

Art. 103. Gli insegnamenti, la cui durata venisse prolungata dai Regolamenti delle Facoltà non saranno obbligatorii per gli studenti che gli avranno già compiuti secondo le norme anteriori.

Dovranno però frequentarsi gl'insegnamenti novellamente introdotti.

Art. 104. Per l'applicazione dell'art. 5 della Legge 31 luglio 1862 sino a quando non sarà provveduto con altra legge organica sulla istruzione superiore, chiunque, purchè nativo delle Provincie Napoletane, e vi abbia stabile dimora, potrà far domanda al Rettore dell'Università di Napoli per essere ammesso agli esami speciali e a quello di laurea anche senza essersi precedentemente inscritto ai corsi universitari.

Art. 105. Gli assegni dei Direttori dei gabinetti, laboratorii, orti botanici e delle cliniche, saranno regolati dall'unita tabella.

Art. 106. Con istruzione ministeriale sarà provveduto alla liquidazione dei conti della Cassa delle Lauree esistente presso la R. Università di Napoli, che per effetto dell'art. 1 della Legge 31 luglio 1862 è abolita.

Art. 107. Le cattedre ordinarie e i corsi straordinari stabiliti nelle varie Università del Regno, e che non fanno parte degli insegnamenti obbligatorii richiesti dai Regolamenti delle Facoltà uniti al presente Regolamento generale continuano come per l'addietro, e i certificati dei rispettivi insegnanti che attestino la frequenza alle lezioni saranno titoli per concorrere ad ottenere i sussidi di cui all'art. 90.

Art. 108. Gli esami d'ammissione per l'entrante anno scolastico 1862-63 saranno dati, quanto ai programmi, secondo le norme vigenti avanti la pubblicazione del presente Regolamento.

Art. 109. Gli esami speciali e generali che si possono dare nella prima sessione dell'anno scolastico 1862-63 saranno dati secondo le leggi ed i regolamenti anteriormente in vigore.

Art. 110. Per ora gli esercizi pratici prescritti dall'art. 31 nelle scuole sperimentali e di osservazioni non saranno stabiliti che presso le Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino.

Art. 111. Il presente Regolamento andrà in attività con l'anno scolastico 1862-63; e restano con esso abrogati tutti i Regolamenti anteriori.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
MATTEUCCI.

TABELLA *degli assegni dei Direttori di Gabinetti, Laboratorii, Orti botanici e Cliniche nelle Università governative del Regno d'Italia (art. 2 della Legge* 31 *luglio* 1862, *n.* 719, *e art.* 105 *del presente Regolamento)*:

Universita	Direttori degli Sabilimenti	Assegno annuo
Bologn Napoli Palermo Pavia Pisa Torino	Direttori delle Cliniche . . L.	1000
	Id. degli altri Stabilimenti annessi a qualche cattedra L.	800
Cagliari Catania Genova Messina Modena Parma Siena	Direttori delle Cliniche . . L.	700
	Id. degli altri Stabilimenti annessi a qualche Cattedra L.	500

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
MATTEUCCI.

REGOLAMENTO
DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA.

CAPO I. — *Dell'ammissione ai corsi, delle materie che vi si insegnano, della loro distribuzione e della laurea.*

Art. 1. Per essere ammesso agli studi della facoltà di giurisprudenza è necessario:

1. Produrre il certificato di licenza liceale;
2. Superare un esame di lettere e filosofia.

Questo esame sarà orale e in iscritto, e il primo consisterà nell'interpretazione dei classici latini e in interrogazioni sopra un tema di storia antica e moderna e di filosofia morale: l'esame in iscritto consisterà in una composizione latina ed italiana. I due esami saranno dati secondo le norme stabilite dal Regolamento generale.

Art. 2. Nella facoltà di giurisprudenza si danno due lauree, una nelle scienze giuridiche e l'altra nelle scienze politico-amministrative.

Art. 3. Il corso delle scienze giuridiche come quello delle scienze politico-amministrative si compie in quattro anni.

Art. 4. Gl'insegnamenti obbligatorii per ottenere le lauree nelle scienze giuridiche e nelle scienze politico-amministrative sono i seguenti:

1. Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Diritto canonico;
4. Diritto romano;
5. Diritto penale;
6. Codice civile o patrio;
7. Diritto commerciale;
8. Diritto costituzionale;
9. Procedura civile e procedura penale;
10. Filosofia del diritto;
11. Geografia e statistica;
12. Filosofia della storia;
13. Economia politica;
14. Diritto amministrativo;
15. Diritto internazionale.

Art. 5. I corsi di geografia e statistica e di filosofia della storia si danno dalle facoltà di lettere e filosofia.

Art. 6. Gl'insegnamenti obbligatorii per ottenere la laurea nelle scienze giuridiche e la loro distribuzione e durata nei quattro anni di corso sono come appresso:

Anno I.

Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto;
Istituzioni di diritto romano;
Diritto canonico.

Anno II.

Diritto penale;
Diritto romano;
Codice civile;
Diritto commerciale.

Anno III.

Diritto romano;
Codice civile;
Procedura civile e procedura penale;
Diritto commerciale.

Anno IV.

Codice civile;
Procedura civile e procedura penale;
Filosofia del diritto;
Diritto costituzionale.

Art. 7. Gl'insegnamenti obbligatorii per ottenere la laurea nelle scienze politico-amministrative e la loro distribuzione e durata nei quattro anni di corso sono come appresso:

Anno I.

Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia di diritto;
Istituzioni di diritto romano;
Geografia e statistica;
Filosofia della storia.

Anno II.

Filosofia della storia;
Economia politica;
Diritto commerciale;
Codice civile.

Anno III.

Diritto amministrativo;
Codice civile;
Economia politica;
Diritto commerciale.

Anno IV.

Diritto costituzionale;
Diritto amministrativo;
Filosofia del diritto;
Diritto internazionale.

Art. 8. I professori di diritto costituzionale e di diritto internazionale potranno dare una o al più due lezioni per settimana oltre alle tre stabilite dall'art. 5 del Regolamento generale se dai programmi dei rispettivi corsi ne risulterà dimostrata la convenienza, a norma dell'art. 28 del Regolamento generale.

Art. 9. Gli studenti che aspirano alla laurea di scienze giuridiche dovranno nell'anno terzo frequentare le lezioni di medicina legale, e presentare l'attestato di frequentazione per esservi ammessi.

CAPO II. — *Degli esami e dei gradi accademici.*

Art. 10. Gli esami speciali sono dati compiuto che sia l'insegnamento a cui si riferiscono, e devono essere superati prima di presentarsi all'esame di laurea.

Art. 11. Per la laurea in scienze giuridiche gli esami speciali sono distribuiti come segue:

Alla fine del 1° anno.

Esame sull'introduzione generale alle scienze giuridiche e amministrative, storia del diritto;

Istituzioni di diritto romano.

Alla fine del 2° anno.

Diritto penale ;
Diritto canonico.

Alla fine del 3° anno.

Diritto romano ;
Diritte commerciale.

Alla fine del 4° anno.

Codice civile ;
Procedura civile e penale ;
Filosofia del diritto ;
Diritto costituzionale.

Art. 12. Per la laurea in scienze politico-amministrative gli esami speciali sono distribuiti come segue :

Alla fine del 1° anno.

Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto ;
Istituzione di diritto romano.

Alla fine del 2° anno.

Filosofia della storia ;
Geografia e statistica.

Alla fine del 3° anno.

Economia politica ;
Codice civile ;
Diritto commerciale.

Alla fine del 4° anno.

Diritto costituzionale ;
Diritto amministrativo ;
Filosofia del diritto ;
Diritto internazionale.

Art. 13. L'esame di laurea a norma dell'art. 65 del Regolamento generale consiste in una dissertazione scritta e in un esame orale successivo.

Art. 14. Per le scienze giuridiche i temi verseranno specialmente sul diritto romano, codice civile, procedura civile e penale, e filosofia del diritto.

Per le scienze politico-amministrative verseranno specialmente sulla economia politica, diritto amministrativo, diritto costituzionale, filosofia del diritto.

Chi avrà conseguita una delle due lauree della facoltà di giurisprudenza, trascorso almeno un anno dalla medesima, potrà ottenere l'altra laurea colla sola condizione di sottoporsi a tutti gli esami speciali.

Art. 15. I temi per le dissertazioni degli esami di laurea saranno concepiti in modo che, tenendo conto del nesso che corre fra le materie del corso, diano occasione ai candidati, soprattutto nell' esame orale successivo, di dar saggio dei loro studi sopra le dottrine capitali e sulle quistioni più rilevanti di ciascuna materia.

Art. 16. Non è permesso di fare simultaneamente i due corsi di scienze giuridiche e di scienze politico-amministrative, nè di passare dall'uno all' altro corso se non alla fine dell'anno accademico.

Per questo passaggio saranno computati gli esami speciali dati sulle materie proprie del corso a cui si passa.

Art. 17. Gli esami superati dopo il primo e il secondo anno dei corsi stabiliti per ottenere le due lauree danno rispettivamente diritto ad ottenere il *Diploma di Baccelliere* nelle scienze giuridiche o nelle scienze politico-amministrative.

Gli esami superati alla fine del terzo anno danno rispettivamente diritto al *Diploma di Licenza*.

Art. 18. L'esame per ottenere il sussidio stabilito dall'art. 95 del Regolamento generale consisterà in una dissertazione scritta o in una prova orale.

Il tema della dissertazione sarà tolto dalle materie trattate nei corsi ordinari o straordinari non obbligatorii, e da quelle intorno alle quali i candidati avranno dichiarato di voler fare studi di perfezionamento.

La prova orale consisterà in una conferenza intorno al soggetto della dissertazione e alle materie affini, e principalmente intorno a quelle scelte per studi di perfezionamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 19. Per ora la laurea nelle scienze politico-amministrative sarà data solo agli studenti di quelle università in cui trovansi instituite tutte le cattedre degli insegnamenti obbligatorii correlativi.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro C. MATTEUCCI.

REGOLAMENTO
DELLA FACOLTA' MEDICO-CHIRURGICA.

Art. 1. Gli studi che compongono il corso della facoltà medico-chirurgica e gli esami che ne seguono sono teorici e pratici.

Art. 2. Compiuti in un determinato numero di anni gli studi teorico-pratici stabiliti nel presente Regolamento, e superati gli esami speciali corrispondenti, lo studente potrà conseguire con un esame ultimo di laurea il grado di *Dottore in Medicina e in Chirurgia.*

Art. 3. Per essere ammessi ai corsi nella facoltà medico-chirurgica gli studenti dovranno : 1. presentare l'attestato di licenza liceale ; 2. superare un esame d'ammissione che si aggirerà sopra temi di geometria, di trigonometria, di algebra elementare, di elementi di storia naturale e sulla letteratura italiana e latina.

Questo esame verrà dato da una Commissione composta di tre professori scelti dal rettore nelle tre facoltà rispettive e sarà orale e in iscritto.

L'esame orale durerà quaranta minuti e consisterà in interrogazioni sopra temi estratti a sorte, l'uno di geometria, e trigonometria od algebra, e l'altro di storia naturale.

L'esame sulla letteratura italiana e latina sarà in iscritto e consisterà in una composizione in italiano e in una versione dall' italiano in latino di un pezzo di un autore classico scelto dall'esaminatore.

Nell'esame in iscritto si potranno impiegare quattro ore di tempo coll'uso dei soli vocabolari.

Saranno seguite nei due esami le norme stabilite nel Capo VII del Regolamento generale.

Art. 4. Gl' insegnamenti obbligatorii per compiere gli studi ed ottenere la laurea in medicina e chirurgia comprendono :

1. Botanica ;
2. Zoologia ;
3. Anatomia comparata ;
4. Fisica ;
5. Chimica inorganica ;
6. Chimica organica ;
7. Anatomia umana ;
8. Fisiologia ;
9. Patologia generale ;
10. Patologia speciale medica ;
11. Patologia speciale chirurgica ;
12. Chimica farmaceutica ;
13. Materia medica ;
14. Tossicologia ;
15. Anatomia topografica ;
16. Medicina operatoria ;
17. Anatomia patologica ;
18. Igiene e medicina legale ;
19. Ostetricia e dottrina delle malattie speciali delle donne e dei bambini ;
20. Clinica medica ;
21. Clinica ostetrica ;
22. Oftalmoiatrica e clinica oculistica ;
23. Clinica chirurgica ;
24. Clinica delle malattie mentali e sifilitiche. (*)

I primi sei di questi corsi e la chimica farmaceutica appartengono alla facoltà di scienze fisiche e naturali e gli altri alla facoltà medico-chirurgica.

Art. 5. Sono istituiti esercizi pratici di botanica, di chimica, di anatomia, di fisiologia e istologia, di anatomia patologica, anatomia topografica, di chimica farmaceutica, di tossicologia, e di materia medica, di medicina legale, di operazioni chirurgiche, di oftalmoiatrica, di ostetricia.

Questi esercizi saranno diretti dal professore che è preposto al relativo stabilimento e regolati per l'ammissione degli studenti, per la durata e per le indennità, da norme particolari emanate dal rettore della università sulla proposta dei professori insegnanti e previo il parere della facoltà rispettiva.

Art. 6. Ognuno dei corsi sopradetti (art. 4) è obbligatorio e forma soggetto di un esame speciale alla fine dell' insegnamento.

Per ogni corso vi sono almeno tre lezioni per settimana.

Negli insegnamenti di fisiologia e di patologia generale i professori potranno dare una o al più due lezioni per settimana oltre quelle stabilite dall' art. 5 del Regolamento generale se dai programmi stabiliti secondo l'art. 28 ne risulti la convenienza.

Anche gli esercizi stabiliti (art. 5) sono obbligatorii e si danno una volta almeno per settimana per la botanica, per la tossicologia e materia medica, per l'ostetricia e per l'oftalmoiatrica ; due volte per la chimica, la fisiologia e l' istologia, le operazioni chirurgiche, l'anatomia patologica, l'anatomia topografica, e tre volte per l'anatomia umana. Uno dei settori addetti alla scuola di anatomia sarà incaricato del corso e degli esercizi di anatomia topografica, e l'assistente alla clinica chirurgica dovrà dare un corso di chirurgia minore, fasciature e apparecchi di chirurgia militare.

Art. 7. L' intero corso della facoltà medico-chirurgica si compie in sei anni.

Art. 8. La distribuzione degli studi e degli esercizi nei sei anni dell' intero corso è la seguente :

Anno I.

Botanica ;
Zoologia ;
Fisica ;
Chimica inorganica ;
Esercizi di botanica.

Anno II.

Fisica ;
Chimica organica ;
Anatomia comparata ;
» umana ;
Esercizi di chimica ;
» di anatomia umana.

Anno III.

Anatomia umana ;
Fisiologia ;
Esercizi di fisiologia ;
» di anatomia umana.

Anno IV.

Patologia generale ;
Materia medica e tossicologia ;
Patologia speciale medica ;
» » chirurgica ;
Clinica medica ;
» chirurgica ;
Esercizi di tossicologia.

Anno V.

Patologia speciale medica ;
» » chirurgica ;
Medicina operatoria ;
Ostetricia e dottrina delle malattie speciali delle donne e dei bambini ;
Anatomia patologica ;
Igiene e medicina legale ;
Clinica medica ;
» chirurgica ;
» ostetrica ;

(*) *Nelle Università dove sono stabilite.*

Esercizi di anatomia topografica ;
» di operazioni chirurgiche ;
» di anatomia patologica.

Anno VI.

Oftalmoiatria ;
Clinica medica ;
» chirurgica ;
» ostetrica ;
» oculistica ;
» delle malattie mentali e sifilitiche ;
Esercizi di operazioni chirurgiche ;
» di oculistica ;
» di anatamia patologica.

Art. 9. Gli esami speciali sono distribuiti come segue :

Alla fine del 1.o anno scolastico.

Esame di botanica ;
» zoologia ;
» chimica inorganica.

Alla fine del 2.o

Esame di fisica ;
» chimica organica ;
» anatomia comparata.

Alla fine del 3.o

Esame di anatomia umana ;
» fisiologia.

Alla fine del 4.o

Esame di patologia generale ;
» materia medica e tossicologia.

Alla fine del 5.o

Esame di patologia speciale medica ;
» » » chirurgica ;
» medicina operatoria ;
» igiene e medicina legale ;
» anatomia topografica ;
» » patologica ;
» clinica medica ;
» » chirurgica.

Alla fine del 6.o

Esame di ostetricia ;
» oftalmoiatria ;
» clinica medica ;
» » chirurgica.

Art. 10. Gli esami speciali sono tutti orali.

Oltre all'esame orale è aggiunta una prova pratica negli esami di chimica, anatomia umana, medicina operatoria, fisiologia, anatomia patologica, clinica oculistica.

Gli esami speciali, a cui la prova pratica è unita, si daranno nei rispettivi stabilimenti e consisteranno nelle interrogazioni sopra due temi a norma di ciò che è disposto nell'art. 61 del Regolamento generale, e nella suddetta prova, la quale dovrà essere ;

Per la chimica e per la tossicologia - una ricerca analitica, o una preparazione ;

Per l'anatomia - una preparazione anatomica ;

Per la fisiologia - una preparazione istologica od embriologica o un'esperienza semplice coll'aiuto degli apparecchi ;

Per l'anatomia patologica - l'apertura di una delle tre grandi cavità di un cadavere e la descrizione delle alterazioni che vi si trovano ;

Per la medicina operatoria e per l'oftalmoiatrica - una operazione sul cadavere coll' illustrazione topografica ;

Per l'ostetricia - un'operazione sul fantoccio o sul cadavere.

Art. 11. Gli esami di clinica medica e di clinica chirurgica si danno negl' istituti clinici e consisteranno nella diagnosi, prognosi e indicazione del metodo curativo di due malati. Se l'esame è di clinica medica, il candidato esamina il malato e, data la risposta alle osservazioni fattegli dall'esaminatore, dovrà in iscritto dichiarare il suo giudizio come si farebbe in un consulto. Se l'esame è chirurgico, dovrà eseguire compiutamente un'operazione chirurgica sul cadavere, o mettere un apparecchio per frattura, o lussazione, secondo un tema tirato a sorte, e dichiarando innanzi le ragioni del prescegliere tale o tal altro metodo e processo.

Art. 12. Compiuti tutti gli studi e superati gli esami speciali corrispondenti, lo studente si presenta all'esame di laurea, il quale consiste :

1. Nel presentare due storie complete di due malattie, una chirurgica, l'altra medica, le quali dovranno portare il visto dei curanti rispettivi ;

2. In una dissertazione sopra un tema pratico medico-chirurgico ;

3. Nelle interrogazioni sulle due storie medico-chirurgiche e sulla dissertazione, le quali verseranno specialmente sopra argomenti di fisiologia, di patologia generale, di anatomia umana e patologica collegati col tema della dissertazione e delle due storie suddette.

Art. 13. Gli studenti del 5.o e 6.o anno sono obbligati ad assistere alle consultazioni gratuite e pubbliche stabilite presso le scuole di clinica, e potranno anche continuare le cure nelle case private sotto la sorveglianza dei clinici.

Art. 14. Sarà provveduto cogli assegni stabiliti o con nuovi assegni da approvarsi nel bilancio ai posti gratuiti di alunni interni presso le scuole di clinica medica e chirurgica di Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Pavia e Torino. Questi posti sono conferiti in seguito ad esami speciali a un certo numero di studenti che entrano nell'anno 5.o del corso ; i sussidi durano i due ultimi anni del corso medico-chirurgico.

Gli studenti che hanno ottenuti questi sussidi sono obbligati a prestare un' assistenza speciale ai malati secondo il regolamento interno delle cliniche.

Art. 15. Dove sia concesso dalle condizioni locali saranno aggiunti ai corsi di clinica medica, chirurgica, ostetrica e oftalmoiatrica, un corso di clinica di malattie sifilitiche, un corso di clinica di malattie mentali, e uno di malattie della pelle.

Art. 16. I corsi liberi che danno diritto ad ottenère il sussidio di cui si parla nell'art. 90 del Regolamento generale, sono : di storia della medicina, di istologia normale e patologica, di embriologia, di fisica medica, di semiotica applicata allo studio dei segni diretti, di patologia sperimentale, di chimica fisiologica e patologica, di dietetica, balneologia, climatologia e idroterapia, di elettroterapia e ginnastica medica, di clinica delle malattie infantili.

Sulla proposta della facoltà potranno questi corsi essere dati negli stabilimenti o nei locali annessi alla università ed assistiti nei mezzi occorrenti per gli esercizi pratici e sperimentali.

Disposizione transitoria.

Art. 17. Nulla è innovato quanto agli studi delle facoltà medico-chirurgiche di Toscana ; i due ultimi anni del corso medico-chirurgico si faranno nelle scuole superiori pratiche e di perfezionamento stabilite presso l'ospedale di Santa Maria Nuova in Firenze.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro C. MATTEUCCI.

REGOLAMENTO
PER LE FACOLTA' DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI.

Art. 1. Gli studi compiuti e gli esami superati in queste facoltà conducono a quattro lauree distinte, cioè : 1. alla laurea nelle scienze matematiche pure ; 2. alla laurea nelle scienze fisico-matematiche ; 3. alla laurea nelle scienze fisico-chimiche ; 4. alla laurea in storia naturale.

Art. 2. Chi intende essere ammesso come studente nelle suddette facoltà dovrà : 1. fornire la prova di avere superato l'esame di licenza nei licei dello Stato, oppure un esame equivalente nella sezione fisico-matematica degli istituti tecnici ; 2. sottoporsi ad un esame di ammissione.

Art. 3. L'esame di ammissione è orale e scritto, e le materie dell'esame sono la lingua e letteratura italiana e latina, la geometria, la trigonometria e l'algebra.

Art. 4. La prova orale consiste in interrogazioni sopra due temi di geometria, trigonometria e algebra, e dura 40 minuti.

La prova in iscritto consiste in un componimento di lingua italiana e in una traduzione dall' italiano al latino di un brano d'autore classico scelto dall'esaminatore.

Saranno concesse cinque ore per compiere le due composizioni senz'altro aiuto che dei vocabolari.

Art. 5. La Commissione esaminatrice sarà composta di tre esaminatori scelti dal rettore, e il preside della Commissione sarà un professore della facoltà di lettere o di filosofia.

Art. 6. Gl' insegnamenti obbligatorii delle facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali sono i seguenti :

1. Algebra complementare ;
2. Geometria analitica ;
3. Calcolo differenziale ed integrale ;
4. Meccanica razionale ;
5. Geometria descrittiva ;
6. Geodesia teoretica ;
7. Astronomia ;
8. Analisi superiore ;
9. Geometria superiore ;
10. Meccanica celeste ;
11. Fisica-matematica ;
12. Disegno ;
13. Fisica ;
14. Chimica-inorganica ;
15. Chimica organica ;
16. Mineralogia e geologia ;
17. Zoologia ;
18. Anatomia comparata ;
19. Botanica.

Art. 7. Gli studi occorrenti per la laurea in matematiche pure, nelle scienze fisico-matematiche, nelle scienze fisico-chimiche ed in storia naturale si compiono in quattro anni e sono rispettivamente ripartite come segue :

Per la laurea in matematiche pure :

Anno I.

Algebra complementare ;
Geometria analitica ;
Chimica inorganica ;
Disegno.

Anno II.

Calcolo differenziale ed integrale ;
Geometria descrittiva ;
Fisica ;
Disegno.

Anno III.

Meccanica razionale ;
Geodesia teoretica ;
Fisica ;
Disegno.

Anno IV.

Analisi e geometria superiore ;
Astronomia e meccanica celeste ;
Fisica-matematica.

Per la laurea in scienze fisico-matematiche :

Anno I.

Algebra complementare ;
Fisica ;
Chimica inorganica ;
Esercizi di chimica.

Anno II.

Calcolo differenziale ed integrale ;
Fisica ;
Chimica organica ;
Esercizi di chimica.

Anno III.

Meccanica razionale ;
Analisi e geometria superiore ;
Mineralogia e geologia ;
Esercizi pratici di fisica.

Anno IV.

Astronomia e meccanica celeste ;
Fisica-matematica ;
Esercizi pratici di fisica ;
Esercizi pratici di astronomia e geodesia.

Per la laurea in scienze fisico-chimiche :

Anno I.

Fisica ;
Geometria analitica ;
Botanica ;
Esercizi di fisica.

Anno II.

Chimica inorganica ;
Fisica ;
Mineralogia e geologia ;
Esercizi di chimica e di cristallografia.

Anno III.

Chimica organica ;
Zoologia ;
Anatomia comparata ;
Fisiologia ;
Esercizi di chimica.

Anno IV.

Chimica inorganica ;
Chimica organica ;
Esercizi di chimica.

Per la laurea in storia naturale :

Anno I.

Fisica ;
Chimica inorganica ;
Anatomia umana ;
Esercizi pratici di chimica.

Anno II.

Fisica ;
Chimica organica ;
Mineralogia e geologia ;
Esercizi pratici di mineralogia e geologia.

Anno III.

Fisiologia ;
Botanica ;
Zoologia ;
Anatomia comparata ;
Esercizi pratici di botanica.

Anno IV.

Botanica ;
Zoologia ;
Anatomia comparata ;
Mineralogia e geologia ;
Esercizi pratici di zoologia ed anatomia comparata ;
Escursioni geologiche e botaniche.

Art. 8. La direzione degli esercizi pratici di botanica, di chimica, di fisica, di zoologia, di anatomia comparata, di mineralogia e geologia è affidata al rispettivo professore, o in sua vece agli assistenti o ai preparatori da lui delegati.

Art. 9. I rettori sulla proposta de' professori rispettivi e previo il parere della facoltà emaneranno norme speciali per regolare la durata, l'orario, e le indennità da pagarsi dagli studenti.

Art. 10. Vi è un esame speciale alla fine di ognuno degli insegnamenti obbligatorii dei suddetti quattro corsi, ed è vietato di passare a nuovi corsi senza aver prima superati gli esami degli insegnamenti precedentemente compiuti.

Questo esame sarà o solamente orale, o pratico e orale per quei corsi per i quali sono stabiliti gli esercizi pratici.

L'esame orale dura 40 minuti ed è dato colle norme stabilite dall'art. 58 del Regolamento generale.

Se l'esame è anche pratico, la sua durata non può essere minore di quella del solo esame orale.

Art. 11. Per gli esami orali e pratici che richiedono un tempo maggiore di quello fissato dal Regolamento generale, la durata sarà stabilita da norme speciali, e la Commissione esaminatrice potrà esigere che il candidato, compiuta la prova pratica, metta in iscritto le operazioni da lui fatte.

Questi scritti saranno sottoposti alla Commissione esaminatrice, la quale darà il suo voto colle norme prescritte dal Regolamento generale, tenendo conto del risultato dell'esame orale e di quello della prova pratica.

Art. 12. Alla fine dei quattro anni, e superati gli esami speciali per ognuno degli insegnamenti obbligatorii sopradescritti, vi sarà l'esame di laurea, il quale consiste, secondo le norme stabilite nel Regolamento generale, in una dissertazione e in un esame orale sulle materie attinenti al tema della dissertazione.

Per la laurea in scienze matematiche i temi della dissertazione si aggireranno sopra l'analisi e la geometria superiore, la meccanica razionale e la meccanica celeste.

Per la laurea in scienze fisico-matematiche i temi della dissertazione abbracceranno la meccanica razionale, la fisica e la fisica-matematica.

Per la laurea in scienze fisico-chimiche i temi della dissertazione abbracceranno la fisica, la chimica inorganica e l'organica.

Per la laurea in scienze naturali i temi della dissertazione comprenderanno la fisiologia vegetabile, l'anatomia comparata, e la geologia.

Art. 13. Per le lauree in scienze fisico-matematiche, in scienze fisico-chimiche e in storia naturale, negli esami orali susseguenti alla dissertazione dovrà il candidato fornire la prova di una manipolazione di fisica pel primo di quegli esami, di chimica pel secondo esame e di una determinazione di rocce o di una dissezione di anatomia comparata per l'esame di storia naturale. La scelta di questa prova è fatta dal presidente della Commissione esaminatrice ed è affidata per la direzione all'esaminatore insegnante della materia a cui la prova si riferisce.

Art. 14. Gli assistenti alle cattedre di fisica e di chimica, di botanica, di zoologia e di anatomia comparata, di mineralogia e di geologia saranno invitati dai presidi delle facoltà e dai rispettivi professori a dettare negli stabilimenti corsi speciali, fra i quali si raccomandano specialmente i corsi d'istologia, di metereologia, di fisica terrestre, di geografia fisica, di fisiologia vegetale, di cristallografia, di paleontologia, sui fenomeni fisici e chimici dei corpi viventi.

Art. 15. Le condizioni pei sussidi da assegnarsi secondo le disposizioni degli articoli 90 e seguenti del Regolamento generale sono: o un corso speciale dato per un anno sopra una delle materie indicate nell'articolo precedente, o una memoria originale e contenente qualche esperienza nuova e accertata.

Art. 16. È vietato di fare nello stesso tempo gli studi che conducono a due delle lauree considerate in questo Regolamento.

Chi ha conseguito una delle tre lauree di scienze fisico-matematiche, di scienze fisico-chimiche o di storia naturale, può presentarsi all'esame di laurea in ognuno degli altri due corsi dopo due anni fatti nel corso in cui vuol ottenere la seconda laurea, sottoponendosi però precedentemente agli esami speciali rispettivi, e non superati nel corso antecedente.

Art. 17. In ognuno dei quattro corsi che conducono alle lauree sopra dette, dopo gli esami superati alla fine del 1.o e 2.o anno di corso, si ha diritto ad ottenere dalla segreteria dell'università il *Diploma* rispettivo di *Baccelliere*.

Si potrà egualmente ottenere un *Diploma di Licenza* superati tutti gli esami speciali sino a quelli dell'anno terzo incluso.

Art. 18. L'attestato di licenza per le scienze matematiche apre l'adito alle scuole di applicazione per gli ingegneri ed alle pratiche per ottenere il diploma di ingegnere secondo le leggi vigenti nelle varie Provincie del Regno.

Art. 19. I diplomi di licenza e di laurea in scienze fisico-matematiche, chimico-fisiche, e in storia naturale sono documenti valutabili per i concorsi alle cattedre rispettive.

Art. 20. Gli insegnamenti di algebra complementare e di geometria analitica, di algebra superiore e di geometria superiore, di chimica inorganica ed organica, di zoologia e di anatomia comparata, di mineralogia e di geologia, potranno essere affidati ad una sola persona, che potrà dare in questo caso quattro o cinque lezioni per settimana, se il corso delle due materie si compie in un anno solo, a norma dell'art. 28 del Regolamento generale.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro C. MATTEUCCI.

REGOLAMENTO

DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Art. 1. L'insegnamento dato nella facoltà di lettere e filosofia ha per iscopo di preparare gli insegnanti per le scuole secondarie, e in generale di promuovere la cultura letteraria e filosofica.

Al primo scopo intendono direttamente i corsi *ordinarii obbligatorii*.

Art. 2. Nella facoltà si conferiscono due lauree distinte: cioè una di *Dottore in Lettere*, l'altra di *Dottore in Filosofia*.

Non si dà laurea complessiva conseguibile con una sola serie di corsi e di esami. Ma quegli, che sia già insignito di una delle due lauree, potrà conseguire anche l'altra, adempiendo le condizioni stabilite più sotto.

Art. 3. Prima di presentarsi all'esame di ammissione, i giovani dovranno presentare la licenza liceale e dichiarare a quale delle due lauree aspirano.

Art. 4. Le materie dell'esame di ammissione ad amendue sono la lingua e letteratura italiana e latina, la grammatica greca, la storia e geografia antica, gli elementi di filosofia.

Esso esame si compone di una prova in iscritto e di una orale.

Art. 5. La prova in iscritto consiste in due composizioni, l'una latina, l'altra italiana, il cui argomento sarà estratto a sorte nei modi prescritti dal Regolamento generale.

Saranno concesse 5 ore per compiere ciascuna composizione, senza altro aiuto che dei vocabolari.

Art. 6. La prova orale dura un'ora, esclusa la lettura delle composizioni, e si aggira intorno alle interrogazioni e risposte che verranno date su ciascuna delle materie indicate nell'art. 4.

Art. 7. La Commissione esaminatrice sarà composta di tre esaminatori, di cui due saranno professori ordinarii della facoltà, ed uno potrà essere scelto tra dottori aggregati o di collegio, tra liberi insegnanti ed anche tra persone distinte per dottrina. Il professore della facoltà più anziano la presiede.

Art. 8. Gli studi occorrenti sì per la laurea in lettere, sì per quella in filosofia, durano quattro anni, e sono rispettivamente ripartiti come segue :

PER LA LAUREA IN LETTERE.

Anno primo.

Letteratura greca;
Letteratura italiana;
Letteratura latina;
Geografia antica e moderna;
Storia antica.

Anno secondo.

Letteratura greca;
Letteratura italiana;
Letteratura latina;
Storia antica;
Storia moderna.

Anno terzo.

Letteratura greca;
Letteratura italiana;
Letteratura latina;
Storia moderna;
Antropologia e pedagogia.

Anno quarto.

Letteratura greca;
Letteratura italiana;
Letteratura latina;
Archeologia;
Lingue e letterature comparate;
Filosofia della storia.

PER LA LAUREA IN FILOSOFIA.

Anno primo

Letteratura latina;
Storia antica;
Filosofia teoretica;
Antropologia e pedagogia.

Anno secondo

Letteratura greca;
Filosofia teoretica;
Storia della filosofia;
Storia moderna.

Anno terzo

Letteratura greca;
Filosofia morale o pratica;
Storia della filosofia;
Filosofia teoretica.

Anno quarto

Filosofia morale o pratica;
Storia della filosofia;
Lingue e letterature comparate;
Filosofia della storia.

Art. 9. Nei corsi delle tre letterature per la laurea in lettere le materie saranno distribuite in modo da essere svolte pienamente nei quattro anni, coll'avvertenza di esporre al principio d'ogni anno le considerazioni estetiche più adatte all'intelligenza dei nuovi alunni, o di cominciare all'uopo dall'esame degli autori più facili.

Egualmente nel corso di filosofia teoretica, che dura tre anni, si avrà cura di premettere ogni anno pei nuovi alunni in poche lezioni la concisa esposizione dei fatti e delle leggi più accertate della psicologia.

Art. 10. Nei corsi delle tre letterature, ed in quelli della storia e della geografia antica e moderna, una delle lezioni sarà consacrata ad abilitare gli allievi all'insegnamento, mediante l'esame e la discussione pratica degli autori, ovvero delle carte geografiche, mediante la critica di composizioni fatte dagli stessi allievi; e mediante lezioni dette da loro sopra un argomento proposto qualche tempo innanzi, alle quali lezioni seguiranno le osservazioni critiche e pedagogiche del professore.

Analoghe conferenze si terranno almeno una volta il mese dagli altri professori.

Art. 11. Terminato lo studio d'una materia, dovrà l'allievo subirne l'esame speciale.

Però alla fine del secondo anno gli allievi di belle lettere dovranno subire l'esame sulle materie dei due anni già fatti della letteratura greca, latina e italiana. Ugualmente gli allievi di filosofia subiranno l'esame sulla parte già loro spiegata della filosofia teoretica, e della letteratura greca o latina alla quale si saranno dedicati.

Art. 12. Gli allievi che avranno superato le prove prescritte per la fine del secondo anno potranno avere il *Diploma di Baccelliere*, rispettivamente in lettere o filosofia.

Art. 13. Quelli che avranno subiti gli esami speciali corrispondenti ai primi tre anni di corso, potranno ottenere il *Diploma di Licenza*.

Art. 14. Gli esami speciali dureranno 40 minuti, escluso il tempo per la lettura dei temi.

Art. 15. Tutti gli esami speciali saranno orali, salvo gli esami sulle letterature greca, latina ed italiana, i quali consteranno di due prove, l'una in iscritto e l'altra orale.

La prova in iscritto sarà pel greco la versione di un prosatore, e per l'italiano una composizione in prosa e pel latino un componimento in prosa o in versi su temi proposti ed estratti a sorte con norme analoghe a quelle indicate all'art. 5.

Similmente vi sarà pure una prova scritta, alla fine del secondo e del quarto anno, sulla filosofia teoretica.

Art. 16. Negli esami che conducono al grado di baccelliere si escluderanno quei temi delle tre letterature e della filosofia teoretica, i quali non fossero stati spiegati nel biennio dall'insegnante.

Art. 17. Le materie sulle quali si faranno le dissertazioni e gli esami orali di laurea saranno le seguenti:

PER LA LAUREA IN LETTERE

La letteratura italiana, latina e greca, e la storia moderna.

PER LA LAUREA IN FILOSOFIA

La filosofia teoretica, la filosofia morale, la storia della filosofia.

Art. 18. I laureati in filosofia potranno ottenere il diploma di laurea in lettere, senz'obbligo di nuovi studi, purchè sostengano gli esami speciali su quelle materie letterarie che non sono comuni al corso filosofico.

Reciprocamente, i laureati in lettere potranno, sotto condizione analoga, conseguire il diploma di dottore in filosofia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 19. Finchè l'insegnamento della lingua e letteratura greca non sia in tutti i licei del Regno ordinato regolarmente, gli studenti di lettere e filosofia potranno frequentare invece del primo corso di letteratura greca, un corso di grammatica greca, il quale sarà affidato a uno speciale insegnante.

Art. 20. Per ora possono dare adito all'una od altra delle lauree della facoltà di filosofia e lettere solo gli studi fatti presso le università, dove sono già istituite le cattedre degl'insegnamenti obbligatorii correlativi.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

C. MATTEUCCI.

S. M. nelle udienze del 25 maggio, 1 e 5 giugno 1862 ha conceduto le seguenti pensioni:

N. d'ordine	Nome e cognome del Pensionato	Data della nascita	Qualità	Ministero da cui dipendeva	Servizio computabile Anni	Mesi	Giorni	Motivo del collocamento a riposo	Data del Decreto di collocamento a riposo	Stipendio medio		Legge o Regolamento applicati	Montare della pensione		Decorrenza della pensione
1	Manca Giuseppe	1834 22 magg.	Sergente nel 3° regg. del treno d'armata	Guerra	»	»	»	Inferm. incontrate in serv. comandato	1862 8 aprile	»	»	Legge 27 giugno 1850	300	»	1862 9 aprile
2	Bonfanti Lazzaro	1804 11 agosto	Id. nella casa R. invalidi	Id.	30	8	21	Anzianità di servizio	» 28 febb.	»	»	Id.	366	»	» 1 marzo
3	Veglia Vincenzo	1804 15 luglio	Caporale veterano nel 3° regg. d'artiglieria	Id.	40	10	4	Id.	» 3 aprile	»	»	Id.	476	»	» 4 aprile
4	Gerace Antonio	1804 3 9bre	Sergente nella casa R. invalidi	Id.	29	10	27	Id.	» 15 febb.	»	»	Id.	355	»	» 16 febb.
5	Campo Giuseppe	1779 8 7bre	Caporale nella compagnia veterani	Id.	46	5	23	Id.	Id.	»	»	Id.	350	»	Id.
6	Torrente Matteo	1799 22 genn.	Soldato nella casa R. invalidi	Id.	27	»	27	Id.	Id.	»	»	Id.	215	»	Id.
7	Torrente Vito	1805 21 detto	Id.	Id.	29	10	16	Id.	Id.	»	»	Id.	237	30	Id.
8	Rippol Giovanni	1790 23 giugno	Id.	Id.	31	6	26	Id.	Id.	»	»	Id.	275	»	Id.
9	Ponzio Nicolò	1793 10 8bre	Id.	Id.	38	11	11	Id.	Id.	»	»	Id.	305	»	Id.
10	Bannino Salvatore	1793 9 9bre	Id.	Id.	40	7	22	Id.	Id.	»	»	Id.	320	»	Id.
11	Sanna Marco	1790 13 xbre	Id.	Id.	38	11	11	Id.	Id.	»	»	Id.	305	»	Id.
12	Torrente Gaspare	1784 20 7bre	Id.	Id.	46	4	10	Id.	Id.	»	»	Id.	350	»	Id.
13	Catalano Pietro	1787 22 xbre	Id.	Id.	46	8	10	Id.	Id.	»	»	Id.	350	»	Id.
14	Fiorio Francesca (1)	1807 27 febb.	Vedova Zeppi Pietro, guardiano delle carceri in ritiro	Interno	»	»	»	»	»	»	»	R. Brev. 21 febb. 1833	187	»	» 23 magg.
15	Maramaldo Francesca (1)	1793 19 xbre	Vedova Pes di S. Vittorio cav. D. Antonio colonnello in ritiro	Guerra	»	»	»	»	»	»	»	Legge 27 giugno 1850	700	»	1861 20 luglio
16	Novelli Chiara (1)	1799	Vedova Fontana Gio. Batt. brigadiere in ritiro	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	75	»	» 20 xbre
17	Pigaglio Caterina (1)	1802 21 genn.	Vedova Trocello Giovenale soldato giubilato	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	87	90	1859 2 detto
18	Guerre Clementina (1)	1825 16 8bre	Vedova Capponi Gio. Batt. maresciallo d'alloggio in ritiro	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	585	»	1861 24 8bre
19	Priola Maria (1)	1789 13 9bre	Vedova Cravero Agostino sergente giubilato	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	97	»	1862 10 febb.
20	Cignoni Elisabetta (1)	1815 8 xbre	Vedova Paoli Pietro cannoniere giubilato	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	100	»	1861 19 agosto
21	Gavuzzi Luigi (2)	1842 15 aprile	Orfano minorenne di Prospero già luogotenente-colonnello in ritiro	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	592	50	1862 28 genn.
22	Masera Giuseppe (2)	1847 28 luglio	Orfano minorenne di Francesco già soldato e di Fassino Angela	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	175	»	1861 28 7bre
23	Peracchia Domenico	1809 21 magg.	Padre di Giuseppe già soldato, morto in seguito a ferita riportata alla battaglia di S. Martino	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	175	»	1859 4 detto
24	Savaud Carolina (1)	1832 5 genn.	Vedova Maurizio Giacomo già messaggiere-capo dei telegrafi	Lavori pubblici	»	»	»	»	»	»	»	R. Brevetto 21 febb 1835	197	»	1862 25 maggio
25	Schreiber Cristina Veronica (1)	1810 11 febb.	Vedova Ammirati Paolo aiutante di 2ª classe nel genio civile	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	227	»	Id.
26	Bersani Angela Maria Ippolita (1)	1809 15 giugno	Vedova Duclox cav. Lorenzo direttore delle poste in ritiro	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	958	»	Id.
27	Ferraris Agostino	1808 9 9bre	Sotto-capo guardiano carcerario	Interno	34	3	1	Anzianità di servizio	1862 18 marzo	600	»	Id.	498	»	» 1 aprile
28	Vignà Maria Margherita (1)	1803 4 7bre	Vedova Massardo Gio. Maria già bollatore demaniale	Finanze	»	»	»	»	»	»	»	Regie Patenti 22 marzo 1824	437	50	1861 12 xbre
29	Belledonne Maria (1)	1837 1 febb.	Vedova Cogliole Antonio già 2° nocchiere nel corpo R. equipaggi	Marina	»	»	»	»	»	»	»	Legge 20 giugno 1851	100	»	» 26 luglio
30	Olivero Giovanni	1798 24 luglio	Maggiore nello stato maggiore delle piazze comandante militare del distretto di Solmona	Guerra	39	5	5	Anzianità di servizio	1862 13 marzo	»		Legge 27 giugno 1850	2115	»	1862 16 marzo
31	Leperousaz Francesco	1809 21 8bre	Luogotenente nel 2° regg. del treno d'armata	Id.	30	1	15	Id. in seguito a sua dom.	» 6 aprile	»	»	Id.	1040	»	» 16 aprile
32	Contino Pietro	1817 31 marzo	Id. nel corpo dei veterani	Id.	20	9	12	Riforma	» 2 marzo	»	»	Legge 25 magg. 1852	796	80	» 16 marzo
33	Robuschi cav. Eugenio (3)	1836 2 genn.	Capitano nell'arma d'artiglieria	Id.	11	1	25	Rimozione dal grado ed impiego	1861 17 9bre	»	»	Id.	700	»	1861 17 9bre
34	Pavia Ercole (4)	1810 4 giugno	Id. id. in aspettativa per soppressione d'impiego	Id.	29	1	12	Inabilità al servizio	1862 10 marzo	»	»	Id.	1123	»	1862 16 marzo
35	Carrara Enrico (5)	1827 25 marzo	Sottotenente nell'arma di fanteria id.	Id.	16	9	4	Rimozione dal grado ed impiego	» 20 febb.	»	»	Id.	360	»	» 20 febb.
36	Fontana nobile cav. Aurato Francesco	1799 21 febb.	Maggior generale già colonnello nel corpo di stato maggiore	Id.	16	11	»	Anzianità di servizio in seguito a sua domanda	» 19 marzo	»	»	Legge 27 giugno 1850, e R. D. 4 marzo 1860	3465	»	» 1 aprile
37	Grazioli Filippo	1796 26 giugno	Già capitano al servizio del governo pontificio	Id.	10	7	15	Compromesso politico	1860 19 xbre	»	»	Legge 27 giugno 1850 e R. D. 10 gennaio 1861	1675	»	1861 1 9bre
38	Coscia Giuseppe	1790 31 agosto	Delegato di pubblica sicurezza	Interno	10	4	»	Motivi di salute	1862 23 marzo	2108	33	Regio Brevetto 21 febbraio 1835	1587	»	1862 1 aprile
39	Fay cav. Zaccaria	1809 5 9bre	Commissario di guerra di 1ª classe nel corpo d'intendenza militare	Guerra	29	5	9	Id.	» 6 aprile	3802	61	Id.	2368	»	» 16 detto
40	Fortunati Genesio	1816 25 agosto	Capitano nel 26° regg. di fanteria	Id.	35	8	25	Anzianità di servizio dietro sua domanda	» 30 marzo	»	»	Legge 27 giugno 1850	1530	»	» 1 detto
41	Campini Saturnino	1806 4 7bre	Maggiore nello stato maggiore delle piazze addetto al comando militare del circondario di Brescia	Id.	37	10	18	Anzianità di servizio	» 16 aprile	»	»	Id.	2080	»	» 16 detto
42	Bianco Francesco	1812 29 genn.	Capitano id. del circondario d'Alessandria	Id.	33	7	17	Id.	Id.	»	»	Id.	1500	»	Id.
43	Venezia Giovanni	1805 4 febb.	Id. nel corpo dei carabinieri reali	Id.	42	8	17	Id. in seguito a sua dom.	» 10 detto	»	»	Id.	1725	»	Id.
44	Perodo Giuseppe Gaspare	1814 15 8bre	Id. nel regg. lancieri Vittorio Emanuele	Id.	32	7	28	Anzianità di servizio	» 27 marzo	»	»	Id.	1475	»	» 1 detto
45	Depaoli Venanzio Francesco	1810 18 magg.	Id. nel 2° regg. del corpo del treno d'armata	Id.	34	7	22	Id. dietro a sua dom.	» 2 aprile	»	»	Id.	1525	»	» 15 detto
46	Nasi Gio. Antonio Filippo (4)	1814 17 7bre	Id. nello stato maggiore delle piazze presso il comando militare d'Ancona	Id.	23	2	7	Inabilità al servizio	» 16 detto	»	»	Legge 25 magg. 1852	1030	»	» 16 detto
47	Frascella Pietro (4)	1810 27 magg.	Medico divisionale comandato presso l'ambulanza della 4ª divisione attiva	Id.	22	3	5	Infermità non provenienti dal servizio	» 23 marzo	»	»	Id.	1320	»	» 1 detto
48	Ronza Giuseppe Gio.	1819 6 agosto	Guardarme nello stato maggiore delle piazze	Id.	42	2	25	Inabilità al servizio	» 10 detto	»	»	Legge 11 luglio 1852	462	»	» 16 marzo
49	Pezzotti D. Giuseppe	1817 17 marzo	Cappellano nella R. marina	Marina	32	8	8	Età avanzata	1861 28 9bre	»	»	Legge 20 giugno 1851	1400	»	1861 1 9bre
50	Tropea D. Giuseppe	1800 12 aprile	Id.	Id.	27	10	5	Id.	Id.	»	»	Id.	1400	»	Id.
51	Caravella Ferdinando	1797 12 febb.	Contabile di 3ª classe d'artiglieria	Guerra	12	8	19	Anzianità di servizio in seguito a sua domanda	1862 18 marzo	1466	66	R. Brevetto 21 febbraio 1835	1875	»	1862 16 marzo
52	D'Amore Pasquale	1806 23 detto	Aiutante contabile di 1ª classe id.	Id.	39	3	5	Id.	Id.	1171	66	Id.	1082	»	Id.
53	Loquis Francesco	1798 18 giugno	Banchiere dei sali e magazzini dei tabacchi e polveri a Novara	Finanze	43	4	15	Età avanzata dietro sua domanda	1861 11 agosto	3712	»	RR. PP. 25 marzo 1822	3000	»	1861 16 agosto
54	Tavella cav. Vincenzo	»	Professore di clinica medica nella R. università di Genova col titolo di professore emerito	Istruzione pubblica	45	2	4	Id.	1862 17 aprile	3300	»	Regie Costit. 4 aprile 1772 e R. Decreto 11 7bre 1852	3300	»	1862 1 maggio
55	Cugiani Antonio	1783 4 marzo	Segretario del tribunale del circondario d'Aosta	Grazia e Giustizia	28	6	16	Id.	» 16 marzo	2161	11	Regio Brevetto 21 febbraio 1835	1522	»	» 1 aprile
56	Peterlin Pietro	1838 8 giugno	Cannoniere di 2ª classe nel 5° regg. d'artiglieria	Guerra	»	»	»	Ferita riportata in guerra	» 26 aprile	»	»	Legge 27 giugno 1850	325	»	» 27 detto
57	Priolo Stefano Angelo	1838 17 aprile	Id.	Id.	»	»	»	Ferita riportata in servizio comandato	» 21 detto	»	»	Id.	200	»	» 22 detto
58	Locco Giuseppe	1828 22 marzo	Soldato nel 21° regg. fanteria	Id.	»	»	»	Ferita riportata in guerra	» 16 detto	»	»	Id.	200	»	» 1 magg.
59	Emanuelli Francesco Antonio	1814 13 genn.	Maresciallo d'alloggio nei R. carabinieri 1ª legione	Id.	32	4	25	Anzianità di servizio	» 23 marzo	»	»	Id.	615	»	» 15 aprile
60	Assella Bernardo	1822 7 detto	Appuntato a cavallo id. 3ª legione	Id.	4	»	»	Inferm. incontrate in serv.	» 21 aprile	»	»	Id.	300	»	» 23 detto
61	Inardi Gio. Batt.	1819 16 magg.	Id. a piedi id. 11ª legione	Id.	29	8	16	Anzianità di servizio in seguito a sua domanda	» 2 genn.	»	»	Id.	355	»	» 23 genn.
62	Formica Giuseppe (6)	1791 20 febb.	Sergente maggiore nel regg. marina di Napoli	Marina	35	8	14	Compromesso politico napolitano	» 7 magg.	»	»	Legge 20 giugno 1851 e R. D. 10 genn. 1861	650	»	1861 1 detto
63	Sacchi Pietro	1807 29 marzo	Padre del già soldato nel 13° regg. fanteria Sacchi Giuseppe, morto per ferite riportate in guerra	Guerra	»	»	»	»	»	»	»	Legge 27 giugno 1850	175	»	1859 14 7bre
64	Terrer Carolina (1)	1794 8 7bre	Vedova Oliva Lorenzo maggiore in ritiro con annue L. 2500 di pensione	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	625	»	1862 22 febb.
65	Bastianelli Marianna (1)	1818 17 8bre	Vedova Foglietti Alipio luogotenente nei carabinieri pontificii in ritiro con annue L. 1923 88 di pensione	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	482	22	1861 19 maggio
66	Gazano Maria (1)	1789 4 9bre	Vedova Silvestro Matteo sergente in ritiro con annue L. 463 40 di pensione	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	115	85	» 30 agosto
67	Bettini Caterina (1)	1803 4 luglio	Vedova Pallini Pietro maestro di scherma nel collegio militare di Firenze	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	268	12	» 9 aprile
68	Vidali Emanuele	1796 13 7bre	Bidello nel R. ginnasio di Como	Istruzione pubblica	38	3	5	Motivi di salute	1861 4 8bre	475	92	R. Brev. 21 febb. 1835	431	»	» 16 8bre
69	Sanguinetti Teresa (1)	1808 20 marzo	Vedova Canale Giacomo timoniere nel corpo R. equipaggi	Marina	»	»	»	»	»	»	»	Legge 20 giugno 1851 e Reg. 18 genn. 1827	216	25	» 18 marzo
70	Gennaro Giovanna (1)	1801	Vedova di Giovanni Manfredi già sotto-capo guardiano di carcere giudiziario in ritiro	Interno	»	»	»	»	1862 13 maggio	»	»	R. Brevetto 21 febbraio 1835	187	»	1862 5 giugno
71	Gennaro Filippo	1807 12 genn.	Guardiano alle carceri giudiziarie di Novi	Id.	25	6	15	Per fisiche indisposizioni dietro sua domanda	» 15 febb.	600	»	Id.	400	»	» 1 marzo
72	Robuto Chiara (1)	1794 12 agosto	Vedova Celle Gerolamo già sotto-brigadiere delle guardie di giustizia in ritiro	Id.	»	»	»	»	» 23 genn.	»	»	Id.	100	»	» 5 giugno
73	Graziano Anna Maria	1811 19 aprile	Sigariera in pianta nella manifattura dei tabacchi in Torino	Finanze	28	4	»	Per avanzata età e per motivo di salute	» 22 aprile	180	»	RR. PP. 25 marzo 1822	110	»	» 1 magg.
74	Blengio Giovanni	1816 18 9bre	Brigadiere doganale	Id.	25	1	24	Per avanzata età e per fisiche indisposizioni	» 30 genn.	771	66	RR. PP. 20 7.bre 1821	389	70	» 1 febb.
75	Prevignani Vincenzo	1808 13 luglio	Sotto-brigadiere id.	Id.	29	5	15	Id.	» 22 febb.	633	33	Id.	410	79	» 1 marzo
76	Delponte Pietro	1814 23 febb.	Preposto id.	Id.	26	4		Id.	1861 22 xbre	570	»	Id.	318	33	» 1 genn.
77	Galli Francesco	1806 23 marzo	Id.	Id.	34	9	»	Id.	Id.	570	»	Id.	470	25	Id.
78	Benzo Carlo Andrea	1797 29 9bre	Agente id.	Id.	38	»	9	Per fisiche indisposizioni	1862 12 febb.	786	66	RR. PP. 25 marzo 1822	734	38	» 1 marzo
79	Uccetta Gio. Antonio	1811 13 genn.	Id.	Id.	27	7	»	Id.	Id.	900	»	Id.	527	50	Id.
80	Marchesa Gio. Pietro Antonio	1817 20 marzo	Id.	Id	25	2	18	Id.	Id.	900	»	Id.	436	52	Id.
81	Tirozzo Pietro	1800 3 giugno	Id.	Id.	28	9	27	Id.	Id.	900	»	Id.	564	75	Id.
82	Boccelli Gio. Batt.	1811 19 luglio	Sotto-brigadiere id.	Id.	30	10	19	Id.	1861 20 xbre	583	20	RR. PP. 20 7bre 1821	407	42	» 1 genn.
83	Pettenghi Giuseppe	1819 29 marzo	Id.	Id.	24	2	24	Id.	» 22 detto	641	92	Id.	311	11	Id.
84	Policardi Francesco	1807 26 9bre	Guardia di pubblica sicurezza	Interno	15	10	»	Infermità contratte per ragione di servizio	1862 25 marzo	»	»	Reg. 16 gennaio 1860	220	»	» 1 aprile
85	Ghiot Giuseppe	1813 2 xbre	Postiglione alla stazione di Susa	Lav. pubblici	22	2	12	Id.	» 14 aprile	»	»	Legge 5 xbre 1832	230	»	Id.
86	Croce Angelo	1810 5 genn.	Id. di Chiavari	Id.	33	»	15	Id.	» 8 detto	»	»	Id.	200	»	» 1 magg.
87	Borgis Felice	1820 29 9bre	Sergente nel 13° regg. fanteria	Guerra	26	6	16	Per anzianità di servizio	» 10 detto	»	»	Legge 27 giugno 1850	386	40	» 14 aprile
88	Morando Vincenzo	1818 18 xbre	Id. nella casa R. invalidi e compagnie veterani	Id.	28	5	15	Id. in seguito a sua dom.	» 16 marzo	»		Id.	333	»	» 1 detto
89	Icazza Bartolomeo	1809 30 agosto	Id.	Id.	26	»	»	Id.	» 30 detto	»	»	Id.	311	»	» 16 detto
90	Converso Antonio	1811 7 febb.	Id.	Id.	29	3	18	Per anzianità di servizio	Id.	»	»	Id.	344	»	» 11 detto
91	Avagnina Enrico	1820 11 luglio	Caporale id.	Id.	29	»	5	Id.	» 2 aprile	»		Id.	256	»	Id.
92	Prenna Pietro	1811 25 8bre	Soldato id.	Id.	27	10	13	Id.	Id.	»	»	Id.	222	50	» 11 aprile
93	Maraccini Giovanni	1809 3 genn.	Id.	Id.	30	5	21	Id. in seguito a sua dom.	» 10 marzo	»	»	Id.	237	50	» 21 marzo
94	Ripollo Priamo	1819 10 aprile	Id.	Id.	27	1	20	Id.	» 23 febb.	»	»	Id.	215	»	» 31 detto
95	Fasulo Salvatore	1817 16 febb.	Caporale nel 1° regg. artiglieria	Id.	24	10	»	Per anzianità di servizio	» 23 marzo	»	»	Id.	200	»	» 1 aprile
96	Visciano Silvestro	1815 31 xbre	Id.	Id.	24	6	16	Id.	Id.	»	»	Id.	200	»	Id.
97	Pacifico Francesco	1816 5 magg.	Soldato id.	Id.	24	9	22	Id.	Id.	»	»	Id.	200	»	Id.
98	Marinaro Gregorio	1828 26 detto	Id.	Id.	26	»	29	Id.	Id.	»	»	Id.	207	50	Id.
99	Palmieri Giovanni	1816 4 giugno	Id.	Id.	24	9	15	Id.	Id.	»	»	Id.	200	»	Id.

(1) Durante vedovanza. (2) Durante l'età minore. (3) Assegnamento per anni 5, mesi 4 e giorni 27. (4) Pensione di riforma. (5) Assegnamento per anni 8, mesi 4 e giorni 17. (6) Con che gli cessi l'assegnamento di cui gode.

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.